

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 settembre 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 13.

**Interventi a sostegno del Museo Regionale dell'Emigrazione** ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 14.

**Interventi per la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l'ordinamento costituzionale in Piemonte** ..... Pag. 4

#### REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
1° settembre 2008, n. 37-144/Leg.

**Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)** ..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 settembre 2008, n. 38-145/Leg.

**Legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 - regolamento per la definizione dei requisiti specifici e delle norme procedurali per il riconoscimento e la vigilanza di organizzazioni dei produttori agricoli operanti nella provincia di Trento non regolamentate da specifica normativa comunitaria** . Pag. 9

#### REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 settembre 2008, n. 48.

**Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio** ..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 ottobre 2008, n. 52.

**Riedizione del regolamento: «Coltivazione, raccolta, lavorazione, preparazione, confezionamento e vendita di prodotti agricoli e piante officinali»** ..... Pag. 12

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 8.

**Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale, nonché misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni della Regione Abruzzo colpite da eventi sismici** ..... Pag. 16


#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 23.

**Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello** ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 24.

**Istituzione della riserva naturale lago di Vico** ... Pag. 18



LEGGI REGIONALI 24 dicembre 2009, n. 25.  
**Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura della pace** ..... Pag. 20

LEGGI REGIONALI 24 dicembre 2008, n. 26.  
**Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare** ..... Pag. 21

LEGGI REGIONALI 24 dicembre 2008, n. 27.  
**Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 concernente: «Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare»** ..... Pag. 22

LEGGI REGIONALI 24 dicembre 2008, n. 28.  
**Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte imprenditori agricoli**. Pag. 22

LEGGI REGIONALI 24 dicembre 2008, n. 29.  
**Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte** ..... Pag. 24

LEGGI REGIONALI 24 dicembre 2008, n. 30.  
**Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di tele-soccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati** ..... Pag. 30



**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 13.

**Interventi a sostegno del Museo Regionale dell'Emigrazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 2009)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Denominazione*

1. Il Museo dell'Emigrazione, con sede a Frossasco in provincia di Torino, istituito dall'Associazione Piemontesi nel Mondo con il concorso della Regione, finalizzato a promuovere e diffondere la conoscenza della storia e dell'opera dei piemontesi all'estero, assume la denominazione di «Museo regionale dell'Emigrazione» dei Piemontesi nel Mondo.

2. L'Associazione organizza il Museo con logica a rete, nella prospettiva di creazione di una rete museale dei musei dell'emigrazione presenti ed attivi in Italia.

## Art. 2.

*Obiettivi*

1. Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese al fine di conservarne la memoria.

2. Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:

a) il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d'ambientazione;

b) la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei «Quaderni del Museo», mostre itineranti, incontri internazionali.

## Art. 3.

*Convenzionamento*

1. La Regione stipula con il Comune di Frossasco e con l'Associazione una convenzione al fine di definire l'attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del Museo. La Regione assicura altresì al Museo il proprio sostegno.

2. Nell'ambito della convenzione è definito il contributo che la Regione assicura al Museo per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

3. Hanno la facoltà di aderire alla convenzione enti pubblici, soggetti privati e scuole di ogni ordine e grado.

## Art. 4.

*Comitato di gestione*

1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte, uno dal Comune di Frossasco, uno dall'Associazione Piemontesi nel Mondo.

2. I membri del comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

3. Nella sua prima seduta il comitato elegge nel suo seno il presidente che lo rappresenta.

4. Il comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo.

5. A tal fine elabora un programma annuale di attività, approvato dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

## Art. 5.

*Collaborazione*

1. Il comitato di gestione collabora con le strutture regionali per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il comitato attiva altresì collaborazioni con enti, associazioni, fondazioni, università al fine di qualificare e potenziare le attività e gli interessi del Museo.

## Art. 6.

*Monitoraggio*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente ogni anno, il comitato di gestione presenta alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale di attività.

2. Entro un anno dall'erogazione di ciascuna annualità di contributi, il comitato di gestione è tenuto a presentare alla Giunta regionale un analitico rendiconto delle modalità di impiego dei contributi regionali.

3. La Giunta regionale provvede, a trasmettere la relazione di cui al comma 1 e il rendiconto di cui al comma 2 alla commissione consiliare competente.

4. La mancata presentazione del rendiconto preclude la corresponsione della successiva annualità di contributi.

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nel triennio 2009-2011 la spesa complessiva di 450.000,00 euro.

2. Agli oneri finalizzati alla gestione, promozione e valorizzazione del Museo regionale dell'Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo, quantificati nell'anno finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in 150.000,00 euro, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) SB01031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3. Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 11 maggio 2009

BRESSO

09R0446



LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 14.

**Interventi per la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l'ordinamento costituzionale in Piemonte.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Piemonte promuove la tutela e la valorizzazione dei luoghi che furono teatro degli attentati e degli episodi terroristici ed eversivi più significativi accaduti nel territorio piemontese, con ciò perseguendo le seguenti finalità:

a) ricordare le vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l'ordinamento costituzionale della Repubblica;

b) costruire e rinnovare una memoria storica condivisa dai cittadini piemontesi in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione repubblicana.

Art. 2.

*Modalità di attuazione*

1. La Giunta regionale valorizza e tutela i luoghi oggetto degli interventi di cui all'art. 3, su motivata richiesta degli enti locali o delle associazioni ed organizzazioni interessate, sentito il parere del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) ed informata la commissione consiliare competente.

Art. 3.

*Tipologia degli interventi*

1. Gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi, così come individuati ai sensi dell'art. 2, comprendono:

a) l'apposizione di lapidi o targhe commemorative nei luoghi che ne sono privi;

b) l'eventuale sostituzione delle lapidi o targhe già esistenti, al fine di uniformare i segni commemorativi e realizzare un percorso della memoria unitario;

c) la sistemazione delle aree attigue alle lapidi, ove necessaria;

d) le azioni di conservazione e ripristino conseguenti agli interventi posti in essere.

Art. 4.

*Contributi*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, la Giunta regionale eroga contributi a favore:

a) degli enti locali;

b) delle associazioni, delle fondazioni, delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni senza fini di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e dell'eversione.

2. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 3, allo stanziamento pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base SBOI001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Nel biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 11 maggio 2009

BRESSO

09R0447

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
1° settembre 2008, n. 37-144/Leg.

**Regolamento di attuazione della legge provinciale  
10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in  
apprendistato).**

*(Pubblicato nel Suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della Provincia;

Visto l'art. 12 della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6;

Vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1949 di data 1° agosto 2008, avente per oggetto: Adozione del regolamento di attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6, concernente «Disciplina della formazione in apprendistato»;



## E M A N A

il seguente regolamento:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6, l'organizzazione del sistema di formazione in apprendistato per consentire ai giovani l'apprendimento di competenze e lo sviluppo di capacità professionali.

2. Secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente, possono essere assunti con il contratto di apprendistato i giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione, di età compresa fra i 16 e i 29 anni.

3. In attuazione della legge provinciale n. 6 del 2006, la formazione in apprendistato fa riferimento alle seguenti tipologie:

a) di base, rivolta al conseguimento di un titolo di studio professionale secondo quanto disposto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dei giovani che hanno compiuto i 16 anni e assolto l'obbligo di istruzione;

b) professionalizzante, attraverso l'apprendimento delle competenze e delle abilità tecnico professionali acquisite attraverso percorsi di formazione interni e esterni all'azienda al fine del conseguimento di una qualificazione valida per il mercato del lavoro; hanno accesso a questa tipologia di formazione in apprendistato i giovani di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni o quelli che hanno compiuto 17 anni in possesso di una qualifica professionale;

c) di alta formazione in apprendistato, al fine del conseguimento di un titolo di studio di livello universitario, di alta formazione o del secondo ciclo di istruzione, per i giovani di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni o quelli che hanno compiuto 17 anni in possesso di una qualifica professionale.

## Art. 2.

*La formazione nel contratto di apprendistato*

1. La formazione in apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti nel piano formativo individuale, disciplinato dall'art. 5 di questo regolamento. Essa si articola in formazione formale, esterna o interna all'impresa, e non formale, che l'apprendista deve seguire durante tutta la durata del contratto.

2. La formazione formale, indicata nel piano formativo individuale, può essere realizzata direttamente dal datore di lavoro nell'ambito dell'azienda, dalle istituzioni scolastiche e formative, dalle università e da altri soggetti formativi accreditati.

3. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) formazione formale trasversale quella che si riferisce alle conoscenze e alle competenze di base dell'apprendista, indipendenti dalle competenze professionali specifiche, e che comprendono anche la formazione concernente elementi relativi alle relazioni industriali, al Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, alla competitività del sistema produttivo nonché alla normativa sulla sicurezza e sul primo soccorso;

b) formazione formale professionalizzante quella che si riferisce alle competenze professionali specifiche e caratterizzanti il profilo formativo professionale.

## Art. 3.

*Repertorio provinciale delle professioni*

1. La Provincia, attraverso l'agenzia del lavoro predispone e cura il repertorio provinciale delle professioni. Il repertorio individua le figure professionali o i gruppi di figure professionali di riferimento per la

definizione dei profili formativi ai fini della determinazione dell'offerta formativa da parte della Provincia e del datore di lavoro.

2. Il Repertorio è aggiornato e armonizzato con il repertorio nazionale delle professioni previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 276 del 2003 anche tenendo conto delle richieste delle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Enti bilaterali provinciali o del singolo datore di lavoro.

3. Nel caso di individuazione nell'ambito del repertorio provinciale delle professioni di figure professionali non comprese nel repertorio nazionale, la Provincia ne promuove l'aggiornamento attraverso la Conferenza Stato-Regioni.

## Art. 4.

*Profilo formativo*

1. Il profilo formativo costituisce l'insieme degli obiettivi e dei contenuti della formazione formale e non formale, articolati secondo standard minimi di competenza, per figure professionali, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato. Le parti sociali partecipano alla definizione dei profili formativi.

2. I profili formativi sono definiti con le modalità previste dall'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2006 e rispettivamente:

a) per il conseguimento di titoli di studio professionali o di diplomi del secondo ciclo di istruzione in coerenza ai piani di studio provinciali della legge provinciale n. 5 del 2006;

b) per il conseguimento di titoli di studio di alta formazione e di laurea in accordo con le università, le istituzioni scolastiche e formative nonché gli altri soggetti abilitati a rilasciare certificazioni di percorsi di alta formazione;

I profili formativi relativi al conseguimento di qualificazioni professionali valide per il mercato del lavoro sono definiti nell'allegato A di questo regolamento.

3. Qualora l'allegato A previsto dalla lettera b) del comma 2 non contenga un determinato profilo formativo, i datori di lavoro possono fare riferimento ai profili formativi definiti a livello nazionale, ove presenti, oppure, in alternativa, ai profili previsti nei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale; in mancanza di ogni riferimento il datore di lavoro può proporre un profilo formativo specifico. In ogni caso per la valutazione di conformità del profilo formativo individuale si applica l'art. 6.

## Art. 5.

*Piano formativo individuale*


1. Secondo quanto previsto dalla normativa statale il contratto di apprendistato contiene il piano formativo individuale, che descrive il percorso formativo formale e non formale, esterno o interno all'azienda, che l'apprendista deve seguire durante tutta la durata del contratto per apprendere le competenze e le abilità operative contenute del profilo formativo della figura professionale di riferimento.

2. Il piano formativo individuale deve essere consegnato dal datore di lavoro all'apprendista e inviato all'Agenzia del lavoro contestualmente alla comunicazione di assunzione ai fini della verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettera b).

3. Il piano formativo individuale è redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il tutore aziendale, utilizzando lo schema tipo predisposto dall'Agenzia del lavoro, in coerenza con i profili formativi individuati secondo le modalità previste dall'art. 4.

4. L'Agenzia del lavoro mette a disposizione dei datori di lavoro uno schema tipo di piano formativo individuale, che deve essere utilizzato per la verifica di conformità prevista dall'art. 6. L'Agenzia potrà definire le modalità di ricevimento del piano formativo individuale anche attraverso comunicazione esclusivamente informatica.

5. Per la formazione in apprendistato di base e di alta formazione il datore di lavoro deve adottare un piano formativo individuale tra quelli predisposti dall'agenzia del lavoro secondo quanto previsto dai capi II e IV.



## Art. 6.

*Verifica di conformità dei piani formativi individuali*

1. La Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, provvede alla verifica di conformità dei piani formativi individuali al profilo formativo di ciascuna tipologia di apprendistato, garantendo la partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentate nella commissione provinciale competente in materia di lavoro. Specifiche fasi della verifica di conformità dei piani formativi possono essere affidate agli enti bilaterali provinciali, per il settore produttivo di riferimento, sulla base di un contratto di servizio.

2. Nel caso la verifica abbia esito positivo l'Agenzia del lavoro lo comunica al datore di lavoro. Qualora l'Agenzia del lavoro accerti la non conformità del piano formativo individuale al profilo formativo di riferimento ne dà motivata comunicazione al datore di lavoro ai fini dell'adeguamento del piano formativo nell'ambito della durata complessiva del rapporto di apprendistato.

3. Se il piano formativo individuale non risulta conforme per il mancato adeguamento al profilo formativo di riferimento, la formazione proposta non è considerata idonea ai fini del raggiungimento della qualificazione professionale o del titolo di studio corrispondenti alla proposta. In tal caso l'Agenzia del lavoro comunica al datore di lavoro che la formazione proposta non è utile ai fini della prosecuzione del rapporto di apprendistato.

## Art. 7.

*Capacità formativa dei datori di lavoro*

1. L'Agenzia del lavoro riconosce ai datori di lavoro la capacità formativa per la realizzazione in sede aziendale, oltre alla formazione formale professionalizzante, anche della formazione formale trasversale, ad esclusione della parte concernente la normativa di base sulla sicurezza, le nozioni di primo soccorso e antincendio e le nozioni relative al Contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi compresi elementi riferiti alle relazioni industriali, purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) almeno un tutore con competenze specifiche ogni cinque apprendisti;

b) disponibilità di locali adeguati, distinti dagli spazi dedicati alla produzione di beni e servizi, in regola con la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza, dotati delle attrezzature per la formazione formale in rapporto ai contenuti di questa.

2. Il datore di lavoro con capacità formativa riconosciuta ai sensi del comma 1 può erogare la formazione formale agli apprendisti di datori di lavoro con i quali sia in rapporto di «filiera» secondo la nozione definita dalla Giunta provinciale.

3. L'Agenzia del lavoro può riconoscere la capacità formativa prevista dal comma 1 anche ai consorzi d'impresa e agli Ordini professionali per effettuare la formazione formale per gli apprendisti dipendenti da imprese consorziate o da professionisti iscritti all'Ordine, nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 1.

4. La formazione formale trasversale concernente la normativa di base sulla sicurezza, le nozioni di primo soccorso e antincendio e le nozioni dei contratti collettivi di lavoro, ivi compresi elementi riferiti alle relazioni industriali può essere svolta da:

a) gli enti formativi convenzionati con l'Agenzia del lavoro;

b) i datori di lavoro dotati di una propria struttura organizzativa accreditata per lo svolgimento di attività formativa secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 o dalle disposizioni provinciali o comunitarie.

5. L'Agenzia del lavoro attua interventi di monitoraggio e verifica della formazione svolta in azienda.

## Art. 8.

*Formazione alla sicurezza e inserimento lavorativo*

1. Nell'ambito della formazione formale e della formazione non formale il datore di lavoro deve prevedere iniziative di formazione per la sicurezza e di inserimento lavorativo, in relazione alla figura professionale e al profilo formativo di riferimento.

2. Al fine di promuovere comportamenti appropriati in materia di sicurezza sul lavoro, l'Agenzia del lavoro stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento degli interventi formativi per la sicurezza, sentiti il comitato di coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro istituito dall'art. 74 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e la competente unità operativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, (ferma restando la normale durata formativa complessiva prevista dal CCNL per il profilo di riferimento). Sono riconosciute le iniziative di formazione per la sicurezza frequentate anche prima del rapporto di apprendistato presso enti pubblici, organismi paritetici provinciali o datori di lavoro nell'ambito di sistemi di certificazione quali OHSAS 18000 e UNI EN ISO 14001.

3. Nella fase di inserimento in azienda entro il primo mese lavorativo, il datore di lavoro indica nel piano formativo individuale iniziative formative di orientamento dell'apprendista, che contengono tra l'altro:

a) visita aziendale e illustrazione delle modalità di produzione di beni e servizi e dei riferimenti organizzativi e gerarchici aziendali;

b) presentazione dei principali elementi del contratto di apprendistato;

c) esplicitazione delle attese sulle prestazioni lavorative e sul processo di apprendimento professionale;

d) illustrazione del sistema di sicurezza aziendale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

## Art. 9.

*Enti formativi per la formazione in apprendistato*

1. Ai fini di sostenere la qualità della formazione in apprendistato, l'Agenzia del lavoro individua enti formativi di riferimento per ogni figura professionale anche aggregata per settore produttivo che erogano la formazione formale all'apprendista e collaborano con il datore di lavoro nella progettazione e attuazione dell'offerta formativa aziendale nonché nella certificazione dei relativi esiti secondo quanto previsto dall'art. 13.

2. L'Agenzia del lavoro comunica al datore di lavoro, contestualmente all'esito della verifica di conformità del piano formativo individuale, l'ente formativo di riferimento di cui al comma 1.

Il datore di lavoro deve collaborare con l'ente di riferimento per tutta la durata della formazione in apprendistato.

3. L'Agenzia del lavoro individua gli enti formativi di riferimento nell'ambito delle università, delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, degli enti che svolgono percorsi di formazione per la Provincia ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale n. 5 del 2006 o comunque hanno ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'art. 30 della medesima legge provinciale n. 5 del 2006. Nel caso non sia possibile in relazione al piano formativo individuale fare riferimento ai predetti enti, l'Agenzia del lavoro individua l'ente di riferimento secondo le procedure previste dal regolamento provinciale concernente la disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo. L'Agenzia del lavoro ai fini della programmazione e attuazione degli interventi formativi definisce con gli enti individuati apposite convenzioni.

## Art. 10.

*Cultura di impresa e del lavoro*

1. Al fine di realizzare un'informativa sulla disciplina del rapporto di lavoro, sull'organizzazione e la competitività aziendale nonché sulle relazioni industriali, gli enti formativi incaricati della formazione trasversale devono prevedere lo svolgimento di interventi formativi curati da esperti del sistema delle imprese e del mondo del lavoro di durata non inferiore rispettivamente a un'ora; gli esperti, segnalati dalle parti sociali, sono scelti tra quelli inseriti in un elenco curato dall'Agenzia del lavoro.



## Art. 11.

*Tutore aziendale*

1. Il tutore aziendale è la persona alla quale il datore di lavoro affida il compito di assicurare a non più di cinque apprendisti la formazione formale e non formale interna all'azienda, prevista nel piano formativo individuale. Il tutore aziendale collabora con l'ente formativo di riferimento per la proficua partecipazione dell'apprendista alla formazione formale esterna all'azienda, fermi restando le distinte responsabilità del datore di lavoro, dell'apprendista e dell'ente formativo. Il tutore aziendale è responsabile della formazione dell'apprendista e può essere coadiuvato da altro personale aziendale o da esperti, anche esterni all'azienda, individuati dal datore di lavoro.

2. La persona designata dall'impresa per le funzioni di tutore aziendale deve:

a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa, salvo non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.

3. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

4. Il tutore aziendale deve frequentare uno specifico percorso formativo della durata di 16 ore con i seguenti contenuti:

a) i compiti del tutore aziendale;

b) la progettazione della formazione, la sua attuazione e valutazione;

c) la predisposizione e la gestione del piano formativo individuale;

d) la sicurezza sul lavoro, la prevenzione infortuni e le malattie professionali della specifica figura professionale.

5. Su richiesta del datore di lavoro l'Agenzia del lavoro può esonerare anche parzialmente dalla frequenza del corso di cui al comma 4 persone che per le competenze possedute non necessitano di formazione specifica.

6. I dipendenti aziendali diversi dal tutore, a cui il datore di lavoro affida parte della formazione in apprendistato, devono frequentare il modulo formativo avente i contenuti di cui al comma 4, lettera b), di questo articolo.

7. L'Agenzia del lavoro organizza a titolo gratuito i percorsi formativi per i tutori aziendali, effettuando al riguardo anche opportune azioni informative verso le imprese. L'Agenzia del lavoro organizza inoltre specifici percorsi di formazione per i tutori aziendali coinvolti in progetti formativi individuali per giovani in difficoltà di inserimento professionale assistiti dai servizi socio-assistenziali territoriali o dai centri per l'impiego.

## Art. 12.

*Maestro artigiano e botteghe scuola*

1. Nell'ambito dell'apprendistato di base e professionalizzante gli enti formativi di riferimento di cui all'articolo 9, possono avvalersi dei maestri artigiani e delle botteghe scuola, di cui agli articoli 13 e 15 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia autonoma di Trento) per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere.

2. Limitatamente alle figure professionali relative all'artigianato, l'Agenzia del lavoro può affidare a maestri artigiani servizi di primo orientamento professionale e di formazione dei giovani che richiedono percorsi individualizzati.

3. L'Agenzia del lavoro promuove specifici percorsi di formazione per lo sviluppo delle competenze dei maestri artigiani rispetto alle attività connesse alla formazione in apprendistato.

4. I maestri artigiani sono esentati dalla frequenza dei corsi per tutori aziendali.

## Art. 13.

*Certificazioni e crediti*

1. Gli enti di riferimento e i datori di lavoro che effettuano la formazione in apprendistato, certificano le competenze apprese dall'apprendista. Le competenze e le abilità tecnico-operative certificate dal datore di lavoro costituiscono titolo per il riconoscimento dei crediti formativi anche al fine del proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. Il datore di lavoro al termine dell'apprendistato professionalizzante certifica la qualificazione professionale conseguita. Se il datore di lavoro non riconosce la qualificazione professionale al termine del rapporto di apprendistato, l'apprendista può richiedere all'ente formativo di riferimento di essere sottoposto a una prova valutativa delle competenze professionali acquisite; l'ente formativo, a seguito della valutazione, certifica le competenze o la qualificazione professionale eventualmente conseguite.

3. L'Agenzia del lavoro definisce le modalità per le certificazioni dell'attività formativa. Gli esiti ed i crediti formativi conseguiti in apprendistato sono riportati sul libretto formativo del lavoratore.

## Art. 14.

*Finanziamento ai percorsi formativi in apprendistato*

1. Secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 6 del 2006, la Provincia finanzia gli interventi di formazione formale effettuati dagli enti formativi di cui all'art. 9 o da altri enti formativi secondo le modalità stabilite nel documento provinciale di programmazione delle politiche del lavoro di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

2. Nel caso in cui i percorsi formativi previsti dal piano formativo individuale prevedano attività di formazione formale esterna all'azienda per un numero di ore maggiore o modalità operative e gestionali della formazione non formale superiori agli standard minimi previsti dallo Stato, la Provincia può concedere ai datori di lavoro contributi commisurati ai maggiori oneri derivanti dalla partecipazione degli apprendisti a tali attività formative.

*Capo II*APPRENDISTATO DI BASE PER L'ESPLETAMENTO DEL  
DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

## Art. 15.

*Integrazione tra le politiche provinciali del lavoro e dell'istruzione*

1. Per attuare forme di integrazione tra l'offerta formativa in apprendistato e il sistema educativo di istruzione e formazione, l'Agenzia del lavoro istituisce con funzioni propositive il comitato guida per l'apprendistato di base, al quale partecipano il dipartimento istruzione della Provincia e l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE); il comitato deve attivare forme di partecipazione e coordinamento con le istituzioni scolastiche formative interessate.

2. Il comitato guida in particolare elabora il modello didattico pedagogico, le modalità di valutazione degli apprendimenti e di rilascio dei relativi titoli di studio, le strategie di preparazione e formazione dei docenti nonché le linee di indirizzo per il riconoscimento da parte delle istituzioni scolastiche e formative dei crediti formativi relativi alle attività svolte in apprendistato.

## Art. 16.

*Percorso formativo relativo all'apprendistato di base*

1. Per l'apprendistato di base relativo all'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione il piano formativo individuale prevede un percorso formativo di durata non superiore a tre anni finalizzato al conseguimento di un titolo di studio professionale; la durata del percorso è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire, dei crediti professionali e formativi acquisiti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2006.



2. Nell'apprendistato di base le ore di formazione formale sono 320 medie annue e sono dedicate di norma per il 50 per cento all'apprendimento delle competenze culturali e per il 50 per cento all'apprendimento delle competenze professionali, in relazione ai crediti professionali e formativi acquisiti.

3. I datori di lavoro che assumono minori di età per un percorso di apprendistato di base predispongono il piano formativo individuale aderendo all'offerta formativa definita dall'Agenzia del lavoro. Per la definizione del piano formativo individuale l'Agenzia del lavoro, acquisisce la documentazione relativa ai crediti formativi conseguiti presso le istituzioni scolastiche e formative frequentate dal giovane prima dell'abbandono scolastico e sentito l'ente formativo di riferimento per la formazione di base, individua il percorso formativo e la relativa durata tenendo conto di quanto previsto dal comma 1.

#### Art. 17.

##### *Proseguimento del percorso formativo in apprendistato di base*

1. Fermo restando la possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato di base con quelli dell'apprendistato professionalizzante, se l'apprendista non acquisisce il titolo di studio professionale entro i termini previsti dal piano formativo individuale, il datore di lavoro può proseguire la formazione nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante fino al conseguimento della qualifica sulla base di un nuovo piano formativo individuale definito secondo quanto previsto per la formazione in apprendistato di base.

2. Il datore di lavoro può assumere un giovane di età superiore ai 18 anni non in possesso di un titolo di studio professionale nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e, su richiesta dell'apprendista, aderire a un percorso formativo previsto per la formazione in apprendistato di base al fine del conseguimento di un titolo di studio, mutuandone gli impegni formativi e contrattuali.

3. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto da questo regolamento, l'Agenzia del lavoro promuove con le parti sociali la definizione di contratti collettivi provinciali relativi alla disciplina degli aspetti contrattuali dell'apprendistato di base, con particolare riguardo al trattamento economico e all'inquadramento giuridico, compresa la durata massima complessiva nel caso di prosecuzione del percorso formativo dall'apprendistato di base a quello professionalizzante.

#### Capo III

##### APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

#### Art. 18.

##### *Percorso formativo relativo all'apprendistato professionalizzante*

1. Nell'apprendistato professionalizzante la formazione formale non può essere inferiore a 120 ore annue, distribuite tra le competenze di area trasversale e quelle di area professionalizzante.

2. Per la formazione in apprendistato professionalizzante il datore di lavoro può individuare nel piano formativo individuale:

a) un percorso formativo predisposto dall'Agenzia del lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 19;

b) un percorso formativo specifico, costituito da una parte definita dall'Agenzia del lavoro e da una parte individualizzata in relazione al profilo professionale di riferimento; il datore di lavoro può completare la parte individualizzata entro quaranta giorni dalla comunicazione di assunzione.

3. Il piano formativo individuale prevede moduli obbligatori di formazione formale trasversale della durata complessiva di 40 ore durante i primi tre mesi di apprendistato; eventuali competenze già acquisite dall'apprendista, sono sostituite con altri moduli relativi alla formazione trasversale.

4. Gli enti formativi di cui all'art. 9 entro i primi tre mesi dall'avvio del rapporto di apprendistato, devono garantire l'erogazione dei moduli di formazione formale trasversale obbligatori previsti dal piano formativo individuale, anche utilizzando la sede e gli strumenti operativi offerti da datori di lavoro con capacità formativa.

5. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia di apprendistato e dalla contrattazione collettiva applicabile, le competenze professionali acquisite e i crediti formativi maturati nel corso di precedenti rapporti di lavoro, anche in apprendistato, devono essere

valutati nella determinazione del piano formativo individuale qualora risultino coerenti con il nuovo percorso formativo in apprendistato.

#### Art. 19.

##### *Offerta formativa*

1. L'Agenzia del lavoro programma l'offerta formativa relativa ai profili formativi individuati nell'allegato A di questo regolamento, mediante un catalogo provinciale di moduli formativi per l'apprendistato, articolato per settore produttivo e per profilo formativo. Il datore di lavoro può attuare i percorsi formativi mediante attività non formali presso l'azienda e attività formative formali, realizzate all'interno o all'esterno del luogo di lavoro.

2. Per la formazione formale trasversale il datore di lavoro può avvalersi, in alternativa all'ente formativo di riferimento individuato dall'Agenzia del lavoro, di un ente formativo accreditato per la formazione in apprendistato secondo le procedure previste dal regolamento attuativo dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.

3. L'Agenzia del lavoro prevede buoni formativi per sostenere gli oneri relativi a percorsi formativi professionalizzanti esterni all'azienda che non siano compresi nell'offerta formativa contenuta nel catalogo provinciale. La misura dei buoni formativi è fissata dall'Agenzia del lavoro in relazione alla media del costo della formazione per le altre figure professionali.

4. Il datore di lavoro può concordare con l'ente formativo di cui all'art. 9 modificazioni nel percorso previsto nel piano formativo individuale. L'ente formativo comunica la variazione all'Agenzia del Lavoro ai fini della verifica di conformità.

#### Capo IV

##### APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA

##### O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

#### Art. 20.

##### *Percorso formativo relativo all'apprendistato di alta formazione*

1. L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o di alta formazione si svolge in alternanza tra l'ambito aziendale e l'ente formativo individuato secondo le modalità previste dall'art. 9.

2. L'Agenzia del lavoro identifica con i datori di lavoro e gli enti formativi interessati il progetto di percorso di alta formazione specificando in particolare le condizioni di accesso, i contenuti, le modalità di erogazione della formazione formale e non formale e la relativa durata. Il progetto formativo per l'acquisizione di un diploma o di una laurea deve prevedere che almeno un terzo degli apprendimenti siano erogati in ambito aziendale.

3. Per ogni progetto di percorso di alta formazione presso l'Agenzia del lavoro è costituito un gruppo di coordinamento e monitoraggio composto in forma paritetica da rappresentanti dell'Agenzia del lavoro, dell'ente formativo individuato e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, comparativamente più rappresentative in ambito provinciale.

4. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, definisce il piano formativo individuale descrivendo in particolare le azioni formative da realizzarsi in ambito aziendale secondo il progetto di cui al comma 2. La durata della formazione formale esterna all'azienda può essere ridotta in relazione ai crediti culturali e professionali riconosciuti dall'ente formativo individuato.

#### Art. 21.

##### *Acquisizione progressiva di livelli crescenti di professionalizzazione*

1. L'Agenzia del lavoro sviluppa e incentiva percorsi formativi in apprendistato che consentano di conseguire livelli progressivi e crescenti di alta formazione specialistica e titoli di studio al fine di incrementare la qualità e la professionalità del capitale umano nel sistema produttivo locale valorizzando le forme di integrazione tra il mercato del lavoro e il sistema educativo e formativo.



2. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto da questo regolamento, l'Agenzia del lavoro promuove con le parti sociali la definizione di contratti collettivi provinciali relativi alla disciplina degli aspetti contrattuali dell'apprendistato di alta formazione.

#### Capo V

FORMAZIONE PER GIOVANI IN DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO

#### Art. 22.

##### *Formazione in apprendistato per giovani in difficoltà di inserimento lavorativo*

1. La Provincia sostiene la formazione, anche personalizzata, dei percorsi di apprendistato a favore dei giovani di età compresa fra i 16 e i 29 anni, in stato di difficoltà di inserimento professionale e assistiti dai servizi socio-territoriali competenti o dai centri per l'impiego. A tal fine l'Agenzia del lavoro, nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, finanzia attività formative erogate dal datore di lavoro, sulla base di specifici progetti di intervento.

#### Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 23.

##### *Monitoraggio, controllo e segnalazioni*

1. L'Agenzia del lavoro svolge le attività di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo sui percorsi formativi in apprendistato e su richiesta assicura la trasmissione dei dati in materia alla Commissione provinciale per l'impiego e alle strutture provinciali competenti in materia di lavoro.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza sul lavoro degli organi statali e provinciali preposti, l'Agenzia del lavoro, a seguito di verifiche o controlli di propria competenza, segnala alle strutture competenti gli inadempimenti del datore di lavoro o dell'apprendista nell'attuazione del piano formativo individuale che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità formative in apprendistato.

3. L'Agenzia del lavoro e la struttura provinciale competente in materia di lavoro garantiscono il reciproco raccordo finalizzato all'applicazione uniforme della normativa provinciale.

#### Art. 24.

##### *Apprendistato professionalizzante nelle attività economiche di durata stagionale*

1. Le modalità di erogazione della formazione formale e non formale nell'apprendistato professionalizzante realizzato nelle attività economiche di durata stagionale sono disciplinate dalla Commissione provinciale per l'impiego.

#### Art. 25.

##### *Ricorsi*

1. Contro le disposizioni dell'Agenzia del lavoro in relazione alla verifica di conformità dei piani formativi individuali o di revoca di eventuali sostegni alla formazione in apprendistato, nonché contro gli eventuali accertamenti di cui all'art. 23 i datori di lavoro possono ricorrere alla Commissione provinciale per l'impiego, fatte salve le diverse sedi di tutela per essi previste dalla legislazione vigente.

#### Art. 26.

##### *Modifiche e integrazioni*

1. La Commissione provinciale per l'impiego e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale rappresentate nella stessa possono formulare proposte di modifica o di integrazione di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 1° settembre 2008

DELLAI

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2008, registro n. 1, foglio n. 33

09R0420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 settembre 2008, n. 38-145/Leg.

**Legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 - regolamento per la definizione dei requisiti specifici e delle norme procedurali per il riconoscimento e la vigilanza di organizzazioni dei produttori agricoli operanti nella provincia di Trento non regolamentate da specifica normativa comunitaria.**

(Pubblicato nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 4 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1008 dd. 18 aprile 2008 recante «Legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 concernente "Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia"». Approvazione del regolamento per la definizione dei requisiti specifici e delle norme procedurali per il riconoscimento e la vigilanza di organizzazioni dei produttori agricoli operanti nella provincia di Trento non regolamentate da specifica normativa comunitaria.»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1456 di data 6 giugno 2008 recante «Legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 "Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia"». Modifica della deliberazione n. 1008 di data 18 aprile 2008 che approva il Regolamento "Definizione dei requisiti specifici e delle norme procedurali per il riconoscimento nonché per la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori agricoli operanti nella provincia di Trento non regolamentate da specifica normativa comunitaria (art. 4 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3)»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2257 di data 5 settembre 2008 recante «Riapprovazione con modifiche del regolamento "Definizione dei requisiti specifici e delle norme procedurali per il riconoscimento nonché per la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori agricoli operanti in provincia di Trento non regolamentate da specifica normativa comunitaria (art. 4 della legge provinciale del 11 marzo 2005, n. 3)" a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei conti - sezione di controllo».



E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4 della legge provinciale dell'11 marzo 2005, n. 3 (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia), definisce i requisiti specifici e le norme procedurali per il riconoscimento e per la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori agricoli operanti in provincia di Trento non regolamentate da specifica normativa comunitaria.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

a) per «legge provinciale», la legge provinciale dell'11 marzo 2005, n. 3;

b) per «produttore agricolo», l'imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del codice civile;

c) per «organizzazione dei produttori agricoli», di seguito denominata OP un'organizzazione di produttori agricoli operante in provincia di Trento e costituita per quei settori o prodotti per i quali non esiste una specifica normativa comunitaria in materia di associazionismo;

d) per «valore della produzione agricola commercializzata» (VPC), la media del fatturato dell'OP, realizzato nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento, ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili, nel caso di società, o, in mancanza di tali documenti, dalla documentazione fiscale dei soci. Dal conteggio della media sono esclusi i quantitativi di prodotto pur rientranti nel riconoscimento ma non derivanti dalle aziende degli associati.

## Art. 3.

*Requisiti specifici e condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori*

1. Ai fini del riconoscimento la OP deve rispettare le seguenti condizioni:

a) avere sede operativa nel territorio della provincia di Trento;

b) rappresentare un numero minimo di produttori e raggiungere il valore minimo della produzione commercializzata, per ogni settore e/o prodotto, come indicato dalla tabella A allegata al presente regolamento;

c) almeno il 50 per cento della produzione complessiva deve essere ottenuta sul territorio di riferimento provinciale;

d) assicurare che il volume di affari derivante dalla vendita dei prodotti dei propri associati, per i quali è richiesto il riconoscimento, rappresenti almeno il 50 per cento del volume d'affari totale dell'OP.

2. Ai fini del riconoscimento la OP deve possedere inoltre i requisiti generali previsti dall'art. 4, comma 3, della legge provinciale: in particolare, con riferimento al requisito stabilito dalla lettera d) del medesimo comma 3, il raggiungimento del volume della commercializzazione diretta del 50% della produzione di ogni singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento, a condizione che alla fine del secondo anno successivo al riconoscimento la OP commercializzi direttamente almeno il 25 per cento della produzione. Il prodotto venduto direttamente dai soci, anche in applicazione di un contratto dell'OP, non concorre alla determinazione della percentuale di vendita dell'OP.

3. La OP può comprendere nella propria compagine sociale anche soggetti diversi da quelli previsti all'art. 4 della legge provinciale; in questo caso lo statuto dell'OP deve precisare che tali soggetti, non aderendo in qualità di produttore agricolo, non partecipano alle deliberazioni concernenti la richiesta di usufruire di eventuali benefici riconoscibili alla OP né possono beneficiare degli stessi.

4. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, lo statuto della OP deve prevedere:

a) la comunicazione annuale da parte del socio alla OP dei dati relativi alla consistenza e alle caratteristiche delle superfici o delle strut-

ture produttive nonché della quantità e del valore del prodotto venduto direttamente;

b) relativamente al settore lattiero caseario, l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di rispettare la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte). In caso di inosservanza di tale obbligo, lo statuto deve prevedere adeguata sanzione fino alla esclusione del socio dall'OP.

## Art. 4.

*Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento*

1. Per ottenere il riconoscimento la OP deve presentare alla struttura provinciale competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto contenente le previsioni conformi alle disposizioni della legge provinciale e del presente regolamento; nel caso in cui tale documentazione risulti già depositata presso altra pubblica amministrazione o sia disponibile su banche dati informatizzate accessibili alla stessa, l'OP deve fornire in domanda indicazioni specifiche al riguardo;

b) elenco aggiornato dei soci quale risultante dal libro sociale; nel caso di presenza tra i soci di soggetti con personalità giuridica, la OP richiedente deve presentare l'elenco aggiornato dei soci di tali persone giuridiche;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione dei produttori attestante:

1) la qualifica di produttore agricolo dei singoli associati ai sensi dell'art. 2135 del codice civile ovvero la presenza di soci onorari o sovventori;

2) il valore della produzione commercializzata realizzato nel triennio precedente ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili, nel caso di società o, in mancanza, di tali documenti, dalla documentazione fiscale dei soci;

d) una relazione sull'organizzazione tecnico-amministrativa e sulla dotazione di mezzi tecnici necessari per realizzare le finalità previste dall'art. 4, comma 2, della legge provinciale.

## Art. 5.

*Modalità di rilascio del riconoscimento*

1. Il riconoscimento della OP è concesso con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. In sede istruttoria, la struttura provinciale competente può effettuare verifiche presso la sede del richiedente al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni dichiarate nella domanda.

## Art. 6.

*Vigilanza*

1. La struttura provinciale competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola provvede al controllo in ordine alla permanenza dei requisiti della OP riconosciuta; l'attività di controllo è effettuata con cadenza almeno quinquennale per ogni OP.


2. Al fine di consentire l'attività di controllo, l'OP deve trasmettere annualmente alla struttura provinciale competente, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'assemblea:

a) copia del bilancio approvato, riportante nella nota integrativa un quadro di raffronto con i dati relativi ai quantitativi ed ai valori di vendita dei prodotti per i quali è stato concesso il riconoscimento, alle quantità e ai valori riferiti ad altre attività svolte dalla OP;

b) l'elenco informatizzato aggiornato della compagine sociale, sia dei soci diretti che indiretti, e per ognuno di essi i dati relativi alla consistenza e alle caratteristiche delle superfici o delle strutture produttive, nonché la quantità ed il valore del prodotto venduto direttamente;

c) una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno con particolare riferimento agli scopi ed agli obiettivi statutari.

I dati e le informazioni contenuti nei documenti previsti dalle lettere b) e c) devono essere aggiornati alla data di chiusura del bilancio di riferimento approvato dall'assemblea.



## Art. 7.

## Revoca

1. È disposta la revoca del riconoscimento della OP nei seguenti casi:

a) la perdita da parte della OP di uno o più requisiti richiesti per il rilascio del riconoscimento medesimo dalla legge provinciale o dal presente regolamento;

b) il compimento da parte degli organi della OP o dei suoi soci di gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e provinciali;

c) la mancata trasmissione da parte della OP dei documenti previsti dall'articolo 6, comma 2.

2. Alla revoca provvede con motivata determinazione il dirigente della struttura provinciale competente, previa contestazione dell'addebito alla OP interessata, la quale può presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni.

3. La revoca comporta, con effetto immediato, la cancellazione della OP dall'elenco previsto dall'art. 4, comma 6, della legge provinciale.

## Art. 8.

## Disposizione transitoria

1. Le associazioni dei produttori già riconosciute ai sensi della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18 devono, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento ai sensi del presente regolamento, possedere e comunque assicurare il rispetto dei requisiti previsti dal medesimo regolamento.

## Art. 9.

## Abrogazioni

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge provinciale sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18;

b) gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5;

c) l'art. 96 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

Tabella A  
(art. 3, comma 1)

Cat.	Settore	Numero produttori	Valore min. di VPC rappresentato dall'OP €
A	APISTICO	25	100.000
B	OLIVICOLO	50	500.000
C	PATATICOLO	30	1.000.000
D	ZOOTECNICO		
	1 PRODUZIONI BOVINE	50	4.000.000
	2 PRODUZIONI OVICAPRINE	10	50.000
	3 PRODUZIONI SUINE	5	2.000.000
	4 PRODUZIONI AVICUNICOLE	3	800.000
	5 PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE	150	50.000.000
E	FLOROVIVAISTICO	10	1.500.000
F	ALTRI SETTORI		
	1 ITTICO	15	7.000.000
	2 PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI	20	250.000
	3 ERBE UFFICINALI	5	20.000

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 settembre 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2008, registro n. 1, foglio n. 31

09R0421

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 settembre 2008, n. 48.

### Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 28 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3316 del 15 settembre 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«3. Nei trentasei mesi successivi alla chiusura della vendita di liquidazione, il venditore o il titolare dell'esercizio o il rilevatario dell'attività fallimentare non può effettuare nello stesso esercizio alcuna vendita straordinaria, di liquidazione e fallimentare, salvo il caso di gravi calamità, chiusura dell'azienda e giubileo aziendale. Tale disposizione non si applica al subentrante in caso di cessione d'azienda, che non rientri nelle tipologie di cui al precedente comma.»

2. Il comma 8 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«8. Le vendite di liquidazione non possono essere effettuate nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre.»

3. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«9. Le comunicazioni devono essere presentate al comune competente per territorio prima della data d'inizio della vendita, accompagnate da una autocertificazione del richiedente attestante la veridicità di una delle circostanze indicate al comma 1. La comunicazione deve riportare:

a) l'indirizzo dell'esercizio di vendita;

b) la data di inizio e del termine della vendita;

c) le merci poste in vendita distinte per settori merceologici, con l'indicazione della quantità nonché del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e la misura dei ribassi per le singole merci o per gruppi omogenei di merci poste in vendita.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 settembre 2008

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2008, registro 1, foglio 23)

09R0396



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 ottobre 2008, n. 52.

**Riedizione del regolamento: «Coltivazione, raccolta, lavorazione, preparazione, confezionamento e vendita di prodotti agricoli e piante officinali».**

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 28 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3403 del 22 settembre 2008,

EMANA

il seguente regolamento:

### Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina la produzione, la lavorazione e la vendita al pubblico di prodotti agricoli, prodotti in Alto Adige da imprenditori agricoli produttori diretti, singoli o associati, nonché la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, il confezionamento ed il commercio delle piante officinali, in attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2-bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura", e successive modifiche.

2. Il presente regolamento si applica anche nel caso in cui le attività di cui al comma 1 vengano esercitate da persone che non sono imprenditori agricoli, in particolare che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale. Condizione è l'utilizzo di propria materia prima, quale anche lana, cera, legno e prodotti simili. L'attività non può essere esercitata quale attività principale.

3. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, trovano applicazione le relative definizioni e disposizioni contenute in norme provinciali, nazionali, comunitarie o derivanti da accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

#### Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) Prodotti agricoli primari di propria produzione sono i prodotti primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l'allevamento di cui si ha la proprietà o la disponibilità e situati nel territorio provinciale, così come le piante, anche selvatiche, elencate nell'allegato A.

b) Prodotti lavorati di propria produzione sono i prodotti ottenuti prevalentemente dalla lavorazione di prodotti agricoli primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l'allevamento di cui si ha la proprietà o la disponibilità. Per la vendita sul mercato contadino, la materia prima, utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati, deve provenire, per almeno il 75%, dalla propria azienda agricola. I fondi possono essere localizzati anche in province confinanti con la provincia di Bolzano. Sono considerati di propria produzione i prodotti lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e forniti ad una ditta che ne ha eseguito la lavorazione.

c) Vendita diretta al pubblico è quella esercitata nei locali adibiti all'attività di cui all'articolo 1, sul mercato contadino o mediante consegna a domicilio del consumatore; è altresì considerata vendita diretta al pubblico la fornitura dei propri prodotti agricoli a rivenditori nonché ad alberghi, ristoranti, altri esercizi ricettivi, esercizi pubblici, mense ed

esercizi analoghi. Sono fatti salvi i limiti imposti da specifiche norme di natura fiscale o da specifiche norme di settore.

d) Consumatore è chi acquista merce per il proprio consumo diretto.

e) Piante officinali sono le piante per uso alimentare, cosmetico e domestico, comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

f) Prodotti ad uso alimentare sono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate all'alimentazione umana.

g) Prodotti ad uso cosmetico sono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano come l'epidermide, il sistema pilifero ed i capelli, le unghie, le labbra, gli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.

h) Prodotti ad uso domestico sono le sostanze e le preparazioni, diverse dalle sostanze alimentari, dai cosmetici e dai medicinali, ottenute da piante officinali e destinate in via prevalente alla profumazione di ambienti o arredi; tali prodotti possono esplicare anche un'azione residuale ad effetto insetticida o repellente per gli insetti.

#### Art. 3.

*Esercizio dell'attività*

1. La coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli di propria produzione e delle piante officinali possono essere effettuati in forma singola o associata.

### Capo II

PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

#### Art. 4.

*Campo di applicazione*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai locali ed alle attrezzature utilizzati per:

- a) la vendita diretta dei prodotti;
- b) la lavorazione dei prodotti.

2. Sono fatti salvi i limiti commerciali imposti da specifiche norme di natura fiscale, sanitaria ed edilizia, da altre specifiche norme di settore e da specifici regolamenti comunali.

3. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, per la produzione e la vendita di prodotti agricoli di propria produzione non alimentari non sono richiesti requisiti strutturali ed operativi specifici.

#### Art. 5.


*Denuncia di inizio dell'attività*

1. L'attività di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli può essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia. La denuncia di inizio dell'attività segue le stesse modalità previste a livello provinciale per la denuncia di inizio attività eseguita ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e successive modifiche.

2. Nel caso di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di prodotti agricoli non alimentari la denuncia viene presentata al comune ove ha sede l'imprenditore agricolo che effettua la lavorazione o la vendita o entrambe.

3. Nel caso di attività di vendita su un mercato contadino o di vendita in forma itinerante o di entrambe, l'imprenditore agricolo è tenuto a portare con sé copia della denuncia di inizio attività.

4. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private all'aperto di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comuni-



cazione di inizio attività, nel caso in cui si tratti di prodotti non alimentari o di prodotti agricoli primari.

5. L'attività di vendita di prodotti agricoli primari e di prodotti agricoli lavorati di propria produzione da parte di imprenditori agricoli della provincia di Bolzano può essere estesa a tutto il territorio nazionale conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, e conformemente a quanto indicato in altre norme specifiche e in accordi tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome. Parimenti l'attività di vendita di prodotti agricoli primari e di prodotti agricoli lavorati di propria produzione da parte di imprenditori agricoli con sede in altra provincia può essere esercitata sul territorio provinciale conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, e conformemente a quanto indicato in altre norme specifiche e in accordi tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome.

6. Nei mercati contadini che si svolgono nella provincia di Bolzano i prodotti agricoli primari venduti, devono essere prodotti esclusivamente in aziende agricole ubicate nel territorio amministrativo della provincia.

7. All'interno dei mercati contadini è ammesso l'esercizio, durante la durata del mercato, dell'attività di trasformazione finalizzata alla somministrazione, nel rispetto delle buone pratiche igieniche e senza l'obbligo di una specifica notifica. Tale attività deve figurare nella denuncia di inizio di attività di vendita prevista dal comma 1.

8. All'interno dei mercati contadini possono essere realizzate attività culturali, didattiche, dimostrative legate ai prodotti agricoli e al territorio rurale di riferimento, anche attraverso scambi con altri mercati contadini. In questo caso il venditore deve indicare l'origine territoriale dei prodotti posti in vendita.

9. Entro il 20 gennaio di ogni anno i comuni trasmettono alla Ripartizione provinciale agricoltura un elenco delle denunce effettuate nell'anno precedente che riguardano la produzione o la vendita di prodotti non alimentari. La Ripartizione provinciale agricoltura trasmette l'elenco alle altre ripartizioni competenti. L'elenco deve specificare la tipologia dei prodotti lavorati o venduti, il nominativo e l'indirizzo dell'imprenditore agricolo, nonché il suo identificativo fiscale.

#### Art. 6.

##### *Requisiti dei locali di vendita di prodotti alimentari, dei locali di deposito e stagionatura di prodotti alimentari, nonché dei locali di lavorazione di prodotti alimentari.*

1. I locali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli alimentari devono avere dimensioni, superfici ed essere attrezzati in misura adeguata alla tipologia dei prodotti destinati alla vendita. I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati nell'allegato B.

2. La vendita dei prodotti agricoli alimentari può avvenire anche nei locali di lavorazione, a condizione che venga eseguita in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di produzione. Nella zona di produzione è proibito l'accesso agli acquirenti.

3. I locali adibiti a deposito e stagionatura dei prodotti agricoli destinati alla vendita come alimenti, devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati nell'allegato B.

4. Nei locali di cui al comma 3 possono essere depositati e stagionati prodotti alimentari diversi, purché adeguatamente separati e protetti. È vietato l'immagazzinamento promiscuo di prodotti alimentari e non alimentari, se non sono state prese le opportune precauzioni per evitare la contaminazione di prodotti non protetti.

5. Le cucine casalinghe ed altri locali possono essere adibiti alla lavorazione di prodotti agricoli non facilmente deperibili e alla lavorazione del miele. I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati nell'allegato B.

6. Qualora sussista il pericolo di contaminazioni crociate tra alimenti aventi un diverso profilo microbiologico, la lavorazione dei diversi prodotti agricoli alimentari nello stesso locale deve essere eseguita in tempi diversi. Nell'intervallo tra le diverse lavorazioni, i locali e le attrezzature devono essere sottoposti a lavaggio e a disinfezione.

7. Per la lavorazione di carni, salumi, prodotti lattiero-caseari, pesce, prodotti di pasticceria e da forno o altri alimenti facilmente deperibili devono essere adibiti locali specifici, dotati dei macchinari e delle attrezzature indispensabili per i singoli lavori, lavabili, disinfettabili e idonei per alimenti. I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati nell'allegato B. Le cucine casalinghe possono essere considerate idonee alle lavorazioni sopra indicate se posseggono i requisiti del presente comma e se le lavorazioni avvengono in tempi diversi dalla normale attività di preparazione dei cibi per uso familiare.

8. Nei locali adibiti all'affumicatura tradizionale non possono essere depositati prodotti non alimentari, fatta eccezione per il legname. Le relative aperture devono essere dotate di protezioni che impediscono l'ingresso ad insetti e roditori. È consentito l'uso di armadi affumicatori e di impianti automatici per l'affumicatura.

9. I locali di lavorazione dei prodotti agricoli alimentari, ad esclusione di quelli adibiti allo stoccaggio del latte, possono essere utilizzati anche per la produzione di alimenti diversi, purché la lavorazione avvenga in tempi differenti e nell'intervallo tra le diverse lavorazioni i locali e le attrezzature siano sottoposti a lavaggio ed a disinfezione.

#### Art. 7.

##### *Materiali*

1. Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella lavorazione, nella preparazione, nel confezionamento, nel deposito e nella stagionatura dei prodotti agricoli e destinati al contatto diretto con gli stessi devono essere idonei al contatto con gli alimenti, mantenuti in buono stato e regolarmente lavati e, se necessario, disinfettati.

#### Art. 8.

##### *Igiene del personale, delle lavorazioni, del trasporto e della vendita di prodotti agricoli alimentari*

1. Il personale addetto alla lavorazione, al trasporto e alla vendita dei prodotti agricoli alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale e indossare indumenti adeguati e puliti.

2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffre di diarrea, può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità, diretta o indiretta, di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.


3. La lavorazione dei prodotti agricoli deve essere effettuata in modo tale da consentire una corretta prassi igienica, impedendo la contaminazione crociata durante le operazioni fra prodotti alimentari, apparecchiature, materiali, acqua o durante gli interventi del personale.

4. I mezzi utilizzati per il trasporto di carni, del pesce e di altri alimenti deperibili devono essere mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione; inoltre essi devono consentire un'adeguata pulizia o disinfezione. A questi mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

5. Nel trasporto degli alimenti di origine animale e vegetale devono essere mantenute le temperature previste dalle specifiche norme di settore.

6. La vendita di alimenti non conservabili a temperatura ambiente è consentita solo in presenza di idonea attrezzatura di conservazione e di esposizione, che consenta la protezione degli alimenti ed il mantenimento di temperature idonee alla loro conservazione. Le superfici destinate a venire a contatto con gli alimenti devono essere idonee per alimenti, facilmente lavabili e disinfettabili.

7. Le uova vendute anche su un mercato pubblico locale da produttori di uova la cui azienda non supera le 50 galline ovaiole non hanno l'obbligo di essere stampigliate con il codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006, e successive modifiche. Nel punto di vendita sono indicati il nome e l'indirizzo dell'azienda, nonché il termine entro il quale è preferibile consumare le uova.



8. Il pesce può essere venduto solo se eviscerato e conservato tramite ghiaccio in contenitori idonei per alimenti, che non permettono l'uscita dell'acqua di fusione.

9. I banchi d'esposizione posti all'aperto devono essere in buono stato, protetti dal sole e dalle precipitazioni tramite opportune coperture e dotati di un idoneo contenitore per i rifiuti, munito di coperchio azionabile a pedale e di capacità adeguata.

10. Il personale che manipola i prodotti alimentari destinati alla vendita o alla trasformazione deve essere in possesso, se richiesto dalla normativa vigente, della certificazione concernente l'idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti.

11. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, è vietata l'attività di vendita in forma itinerante e sul mercato contadino di carni fresche o congelate e di preparazioni di carni, se non come prodotto preconfezionato.

12. Sul mercato contadino è vietata la vendita del latte crudo o trattato termicamente.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni particolari per la produzione e vendita del latte*

1. Il latte destinato alla vendita deve rispondere ai requisiti previsti dall'allegato III, sezione IX del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e successive modifiche, che stabilisce requisiti specifici in materia di igiene degli alimenti di origine animale.

2. Il latte fresco può essere venduto solo presso l'azienda agricola o in locali idonei con questa correlati e previa pastorizzazione o altro trattamento termico equivalente che permetta di ottenere una reazione negativa al saggio per la fosfatasi. In alternativa il latte deve essere venduto con la consegna all'acquirente di un foglio informativo recante la dicitura "latte crudo non pastorizzato". L'informazione al consumatore può essere costituita anche da un cartello recante la stessa dicitura, posto in modo visibile nel locale di vendita. Subito dopo il trattamento termico il latte deve essere conservato ad una temperatura non superiore a +4 °C.

3. È ammessa anche la consegna a domicilio del latte a richiesta del cliente. Non è ammessa la tentata vendita.

4. L'attività di vendita del latte fresco è da considerarsi a tutti gli effetti collegata ad una attività di lavorazione e necessita della denuncia di inizio attività di lavorazione secondo le modalità definite nell'articolo 5.

5. La vendita diretta di latte crudo da parte di aziende agricole tramite macchine erogatrici può avvenire alle seguenti condizioni:

a) l'inizio dell'attività deve essere denunciata ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;

b) il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della provincia dove è situata l'azienda di produzione o delle province contermini;

c) il latte crudo prodotto in stalla deve soddisfare i criteri previsti all'allegato III, sezione IX, capitolo I, punto III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e i criteri indicati nell'allegato C del presente decreto.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni particolari per la macellazione e la vendita di volatili e conigli*

1. La macellazione di volatili e conigli va eseguita distintamente per specie in spazi idonei ed isolati all'interno dei locali di lavorazione di prodotti agricoli o in locali specifici, sempre che le loro dimensioni e le attrezzature di cui sono dotati siano rapportate all'entità della macellazione. I locali devono possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature elencati nell'allegato B.

2. Se la macellazione non avviene in locali specifici, le giornate nelle quali questa viene eseguita devono alternarsi con quelle dell'attività di lavorazione di prodotti agricoli. Dopo ciascun utilizzo i locali e le attrezzature devono essere adeguatamente lavati e disinfettati.

3. Durante la macellazione le budella, gli scarti, le pelli e le piume vanno poste immediatamente in un idoneo contenitore munito di coperchio. Gli scarti vanno smaltiti in giornata.

4. Lo smaltimento dei residui della macellazione è consentito solo presso depositi e container autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, e successive modifiche.

5. Subito dopo la macellazione le carcasse di volatili e conigli devono essere refrigerate e raggiungere la temperatura massima di +4 °C. L'utilizzo di panni è vietato nella pulizia delle carni.

6. Le aziende sono soggette ad un controllo da parte del veterinario ufficiale sullo stato sanitario dei volatili e dei conigli presenti e destinati alla macellazione. Il titolare dell'azienda deve avvisare il veterinario ufficiale almeno 24 ore prima di ogni macellazione. Dopo la visita *post mortem*, che deve avvenire lo stesso giorno della macellazione, il veterinario ufficiale rilascia una dichiarazione d'idoneità al consumo, che deve essere tenuta a disposizione delle autorità sul luogo di vendita. La dichiarazione d'idoneità al consumo è redatta in triplice copia, di cui una rimane presso la sede di macellazione, una accompagna la merce ed una rimane come copia per il veterinario ufficiale.

7. Sul mercato contadino è consentita la vendita di carcasse di volatili e di conigli completamente eviscerate, anche divise a metà o quarti. Sul mercato contadino è vietata ogni attività di toelettatura, sezionamento, lavaggio delle carcasse. Sul mercato contadino il banco deve essere attrezzato con un idoneo sistema che permetta di avere a disposizione acqua pulita per il lavaggio delle mani, nonché un dispensatore di sapone e asciugamani monouso. L'acqua di lavaggio deve essere raccolta in un apposito contenitore. Il venditore deve lavarsi più volte le mani nel corso del periodo di vendita e quando deve manipolare merci diverse dai volatili o conigli. I volatili ed i conigli devono essere pesati e consegnati previo avvolgimento in un idoneo involucro protettivo. Il sistema per il lavaggio delle mani non è richiesto nel caso di esclusiva vendita di pollame o coniglio preconfezionato.

#### Art. 11.

##### *Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico*

1. L'acqua utilizzata nei locali destinati alla vendita, alla lavorazione, al deposito di alimenti e alla macellazione deve essere idonea per uso alimentare.

2. Le acque reflue devono essere smaltite in conformità alle disposizioni vigenti.

#### Art. 12.

##### *Conservare alimentari*

1. I contenitori per le confetture e altre conserve alimentari devono essere a tenuta e sottoposte, dopo il riempimento, ad adeguato trattamento termico anche con il solo ausilio delle normali attrezzature casalinghe.

#### Capo III

COLTIVAZIONE, RACCOLTA, PREPARAZIONE, LAVORAZIONE, CONFEZIONAMENTO E COMMERCIO DI PIANTE OFFICINALI

#### Art. 13.

##### *Coltivazione, raccolta e lavorazione di piante officinali*

1. La coltivazione e raccolta delle piante officinali di cui all'allegato A è consentita sul territorio provinciale nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento ed il loro utilizzo è limitato alle parti ivi indicate.

2. Nella coltivazione e raccolta convenzionale ed ecologica delle piante officinali, si devono rispettare le buone pratiche agricole. Non possono essere utilizzati fitosanitari che non siano autorizzati per tali scopi. I tempi di decadimento devono essere assolutamente osservati.



3. Le piante di cui all'allegato A sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, per la preparazione di infusi semplici e composti, oppure come spezie, per gli scopi indicati nell'allegato A, come anche per trasformazioni farmaceutiche.

4. Qualsiasi altra lavorazione di parte della pianta, ad esclusione della produzione di alimenti, cosmetici, prodotti per la casa, deve essere operata da persone in possesso della laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, oppure del diploma in tecniche erboristiche, fatte salve le lavorazioni tradizionali in Alto Adige, come la distillazione di pino mugo, pino cembro, ginepro, abete rosso e le preparazioni denominate "Fichtenhonig" e analoghe.

5. Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.

6. La coltivazione e la lavorazione delle piante officinali, nonché i prodotti da esse ottenuti sono sottoposti alla vigilanza e al controllo di un esperto della Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale.

#### Art. 14.

##### *Titoli richiesti*

1. Chi intende coltivare piante officinali al fine della loro lavorazione e commercializzazione, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, laurea in biologia o scienze naturali o laurea equipollente, ai sensi della normativa vigente, o diploma abilitante all'esercizio della professione di erborista;

b) certificato di abilitazione alla coltivazione, lavorazione e commercializzazione di piante officinali.

2. Almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui al comma 1, la persona interessata deve dare comunicazione scritta alla Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale e al comune competente per territorio, specificando le piante officinali che intende coltivare, lavorare e commercializzare. Almeno dieci giorni prima della data di inizio dell'attività indicata nella comunicazione, la predetta Ripartizione può impartire prescrizioni. In ogni caso va indicato il periodo di raccolta delle singole piante officinali.

3. Per la lavorazione, la preparazione, il confezionamento e la vendita di piante officinali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di coltivazione e commercializzazione di piante o parti di esse comprese nell'allegato A, che tradizionalmente vengono utilizzate come frutti freschi, nonché come aromatizzanti in cucina o a scopo ornamentale, purché non destinate alla produzione di infusi.

#### Art. 15.

##### *Corso di formazione*

1. Per il conseguimento del certificato di abilitazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), la persona interessata deve aver superato uno specifico esame di idoneità, da sostenersi dopo la frequenza obbligatoria di un apposito corso di formazione organizzato dall'Ufficio provinciale sperimentazione agraria in collaborazione con la Ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 ha la durata minima di 70 ore ed il programma deve comprendere le seguenti materie:

- a) i principi attivi delle piante officinali;
- b) botanica e sistematica;
- c) chimica generale;
- d) tecniche di coltivazione e di lavorazione o trasformazione dei prodotti di piante officinali ed esercitazione pratica;
- e) igiene generale e auto controllo con sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
- f) malattie e insetti dannosi nella coltivazione e stoccaggio delle piante officinali;
- g) economia aziendale nella coltivazione delle piante officinali.

3. Alle materie di cui al comma 2 possono essere riservate rispettivamente sino a 20, 20, 20, 10, 10, 10 e 10 ore d'insegnamento.

4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 avviene dinanzi ad un'apposita commissione al termine del corso, mediante una prova scritta ed una orale sugli argomenti trattati. All'esame orale è ammesso solamente chi ha superato positivamente la prova scritta. La commissione viene nominata dal direttore o dalla direttrice della scuola professionale provinciale per la frutta, viti e orticoltura "Laimburg" ed è formata dai docenti del corso.

#### Art. 16.

##### *Destinazione dei prodotti ottenuti da piante officinali*

1. I prodotti ottenuti a seguito della lavorazione, preparazione e del confezionamento di piante officinali, ai fini della loro commercializzazione, sono destinati, a seconda delle loro caratteristiche, ad uso alimentare, cosmetico o domestico.

#### Art. 17.

##### *Locali e materiali*

1. I locali ove si effettuano la preparazione, la lavorazione ed il confezionamento di piante officinali ad uso alimentare devono presentare i requisiti minimi obbligatori previsti dall'articolo 6. Tuttavia, per gli spazi o vani nei quali viene effettuata l'essiccazione delle piante officinali si tiene conto delle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta.

2. Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella lavorazione, nella preparazione e nel confezionamento di prodotti ad uso alimentare, ottenuti da piante officinali e destinati a venire a diretto contatto con i prodotti stessi, devono essere dichiarati idonei al contatto con gli alimenti.

3. Le apparecchiature per l'essiccazione delle piante officinali possono essere realizzate in legno naturale non trattato ed in perfetto stato di conservazione.

#### Art. 18.

##### *Prodotti ad uso cosmetico ottenuti da piante officinali*


1. Nella lavorazione, nella preparazione e nel confezionamento di prodotti ad uso cosmetico ottenuti da piante officinali devono essere rispettate le prescrizioni contenute nella legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modifiche.

#### Art. 19.

##### *Menzioni obbligatorie suppletive per il commercio*

1. Sugli imballaggi, sulle etichette o sui documenti accompagnatori dei prodotti di cui all'articolo 16, nel caso in cui si tratti di alimenti, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalle normative di settore, devono essere espressamente indicati in caratteri indelebili:

- a) il nome comune e quello botanico di ciascuna essenza;
- b) la parte di pianta contenuta nel prodotto;
- c) l'indicazione dell'uso al quale è destinato il prodotto;
- d) le modalità di conservazione e di utilizzo del prodotto;
- e) l'anno di raccolta della pianta;
- f) la data di produzione o confezionamento del prodotto con l'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.



*Capo IV*

## NORME COMUNI

## Art. 20.

*Etichettatura*

1. I prodotti destinati ad uso alimentare ottenuti da lavorazione, preparazione e confezionamento di prodotti agricoli e piante officinali devono essere venduti nel rispetto delle norme concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

2. La semplice denominazione "tè", "Tee" o "tea" può essere utilizzata esclusivamente per le foglie delle diverse varietà di piante da tè.

3. L'etichettatura e la pubblicità dei prodotti ottenuti da piante officinali ed aromatiche non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane o animali. L'etichettatura e la pubblicità non devono accennare ad altre proprietà.

## Art. 21.

*Autocontrollo*

1. Gli operatori sono soggetti all'obbligo dell'autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

## Art. 22.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è esercitata dal personale appartenente ai servizi di igiene pubblica dei comprensori sanitari territorialmente competenti, ai servizi veterinari e alla polizia annonaria secondo le rispettive competenze.

*Capo V*

## NORME FINALI

## Art. 23.

*Disposizioni transitorie*

1. In fase di prima applicazione, al fine del conseguimento del certificato di abilitazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), vengono riconosciuti i corsi già organizzati dall'Amministrazione provinciale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 24.

*Abrogazione di norme*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10, eccezione fatta per l'articolo 27, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 settembre 2008

DURNWALDER

(*Omissis*).

(Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2008, registro 1, foglio 24)

09R0397

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 8.

**Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale, nonché misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni della Regione Abruzzo colpite da eventi sismici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 17 del 29 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 14, IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI E DI RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 14/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), le parole «entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 15 luglio 2009.».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2008 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. I Comuni, all'esito delle verifiche di compatibilità territoriale cui ai commi 1 e 2 e comunque entro il 31 luglio 2009, comunicano alle Camere di commercio e alla Regione elenco dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.

7-ter. Nel rispetto delle finalità relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, i gestori di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), comunicano entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volontà di cessazione dell'attività ovvero l'intervenuta cessazione nel corso dell'anno solare 2009.


7-quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), sono concessi, a titolo di indennizzo, anche forfetario, per il tramite delle Camere di commercio, alle imprese di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

7-quinquies. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione degli incentivi di cui al comma 7-quater.».

## Art. 2.

*Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 14/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 14/2008 le parole «entro il 31 dicembre 2009, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate negli anni 2008 e



precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2010, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate negli anni 2009 e precedenti».

Art. 3.

*Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 14/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2008 è sostituito dal seguente: «1. Gli articoli da 2 a 15, a eccezione dell'art. 11, comma 1, lettere da a) a d), e l'art. 17 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2010, ferma restando l'applicazione della disciplina previgente ai procedimenti di rimborso, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi effettuati anteriormente a tale data.».

Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale n. 14/2008, come modificato dall'art. 1, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 8100 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Interventi per il sostegno alle imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburante» e con lo stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2009.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rilevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.7.1.5041 e del capitolo 9700 - partita 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

*Capo II*

MISURE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI SOSPESI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO COLPITE DA EVENTI SISMICI

Art. 5.

*Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici*

1. Al fine di contribuire al sostegno al reddito dei lavoratori sospesi da imprese aventi sede nel territorio regionale con ricorso alla cassa integrazione e al contempo sostenere le popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici, la Regione è autorizzata a concedere un contributo ai medesimi lavoratori che sulla base di appositi accordi aziendali si rechino volontariamente, per un periodo non superiore a quattro mesi, a svolgere attività di soccorso alle popolazioni nelle zone terremotate sotto il coordinamento della Protezione civile della Regione.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono individuati sulla base di appositi accordi sottoscritti dall'impresa che ha effettuato la sospensione e dai lavoratori interessati, che devono essere trasmessi alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro cinque giorni dalla loro sottoscrizione unitamente alle domande di concessione del contributo da parte dei singoli lavoratori interessati attestanti anche l'adesione volontaria all'iniziativa.

3. La Direzione centrale lavoro, università e ricerca provvede alla verifica della rispondenza degli accordi alle finalità di cui al comma 1 e successivamente li trasmette, unitamente alle domande di contributo, alla Protezione civile della Regione, che provvede alla concessione dei contributi e, successivamente allo svolgimento dell'attività da parte dei lavoratori interessati, all'erogazione.

4. Ai lavoratori è riconosciuto mensilmente, per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, un importo pari alla metà della differenza tra il trattamento stipendiale ordinariamente percepito presso il datore di lavoro che ha operato la sospensione e l'importo del trattamento di integrazione salariale spettante.

5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione che gli accordi di cui al comma 2 prevedano espressamente il versamento diretto da parte dell'impresa ai lavoratori interessati, per il periodo di svolgimento dell'attività di cui al comma 1, dell'ulteriore metà della differenza tra il trattamento stipendiale ordinariamente percepito presso il datore di lavoro che ha operato la sospensione e l'importo del trattamento di integrazione salariale spettante.

6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.9.1.1070 e del capitolo 4100 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Conferimento al fondo regionale per la Protezione civile per interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 tramite l'impiego di lavoratori sospesi da imprese aventi sede nel territorio regionale» e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2009.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 aprile 2009

TONDO

09R0478

**REGIONE LAZIO**

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 23.

**Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello. Finalità*

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello, di interesse provinciale, di seguito denominata riserva, secondo la perimetrazione indicata all'art. 2.

2. L'istituzione della riserva è finalizzata:

a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area ricompresa nella perimetrazione della riserva;

b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;



c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali, attraverso la promozione e l'incentivazione delle attività economiche compatibili;

d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;

e) alla conservazione e alla tutela di elementi di interesse storico-culturale, per avviare processi di valorizzazione e di fruizione.

#### Art. 2.

##### *Perimetrazione*

1. La riserva comprende il territorio del comune di Viterbo, individuato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A e descritti nella relazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.

#### Art. 3.

##### *Gestione della riserva*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, la gestione della riserva è affidata alla provincia di Viterbo che vi provvede nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità indicate nel capo II, sezione II, della legge regionale n. 29/1997.

2. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, l'organismo di gestione della riserva sottopone al parere degli enti locali interessati gli strumenti di cui all'art. 4 nonché i bilanci preventivi ed i rendiconti generali della riserva, prima della loro adozione.

#### Art. 4.

##### *Piano, regolamento e programma pluriennale di promozione economica e sociale*

1. Il piano della riserva è redatto, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della legge regionale n. 29/1997, con le modalità previste dall'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche ed in conformità alle linee guida redatte dalla giunta regionale al fine di assicurare omogeneità nella redazione dei piani delle aree naturali protette.

2. Il regolamento ed il programma pluriennale di promozione economica e sociale sono redatti, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della legge regionale n. 29/1997, con le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 27 e 30 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche.

#### Art. 5.

##### *Misure di salvaguardia e divieti*

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui all'art. 4, alla riserva si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. All'interno del perimetro della riserva è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, commi 3 e 4, della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche.

#### Art. 6.

##### *Sorveglianza e sanzioni*

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'art. 5 nonché dal piano e dal regolamento di cui all'art. 4, si applicano le disposizioni di cui al capo IV della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche.

#### Art. 7.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell'ambito delle UPB E21, E22, E23 e E24 relativi al finanziamento dei parchi e delle aree protette.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 dicembre 2008

MARRAZZO

(*Omissis*)

09R0259

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 24.

### **Istituzione della riserva naturale lago di Vico.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


#### Art. 1.

##### *Istituzione della riserva naturale lago di Vico. Finalità*

1. È istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, e in attuazione dell'art. 39, comma 6, della legge stessa, la riserva naturale lago di Vico, di interesse regionale, di seguito denominata riserva naturale, che include anche i territori della riserva naturale parziale lago di Vico istituita con la legge regionale 28 settembre 1982, n. 47 e successive modifiche.

2. L'istituzione della riserva naturale è finalizzata:

- a) alla conservazione e alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'intero recinto craterico del lago di Vico;
- b) alla tutela e al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione di specie animali e vegetali;
- c) a favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali attraverso l'incentivazione delle attività compatibili;
- d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi.



## Art. 2.

*Perimetrazione*

1. La riserva naturale comprende parte dei territori dei comuni di Caprarola e Ronciglione individuati dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A e descritti nella relazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.

## Art. 3.

*Istituzione dell'ente di gestione della riserva naturale, organizzazione e gestione*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico «Monti Cimini - riserva naturale lago di Vico», di seguito denominato ente regionale, al quale è affidata la gestione della riserva naturale.

2. Per l'organizzazione dell'ente regionale e per la gestione della riserva naturale si applicano le disposizioni del capo II, sezione I, e del capo III della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 55, commi 3, 4, e 5 dello statuto regionale, nonché le relative norme di attuazione di cui all'art. 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005). In particolare l'ente regionale adotta il piano e il regolamento della riserva naturale nonché il programma pluriennale di promozione economica e sociale, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 26, 27 e 30 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche.

3. Ai fini della definizione della quota di partecipazione - territoriale dei componenti la comunità dell'ente regionale, prevista dall'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, si applicano i criteri stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui al medesimo articolo.

## Art. 4.

*Misure di salvaguardia*

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, alla riserva naturale si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. All'interno del perimetro della riserva naturale è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri economici, effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, commi 3 e 4, della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche.

3. Fino alla data di cui al comma 1, all'interno del perimetro della riserva naturale parziale istituita con la legge regionale n. 47/1982 e successive modifiche si applicano altresì i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge stessa, qualora più restrittivi rispetto alle misure di salvaguardia indicate dal suddetto comma.

## Art. 5.

*Sorveglianza e sanzioni*

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia, dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 4 nonché dal piano e dal regolamento della riserva naturale, si applicano le disposizioni del capo IV della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche.

## Art. 6.

*Disposizioni transitorie*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione o l'assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato convoca la comunità dell'ente regionale ai fini delle designazioni previste dall'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 29/1997, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 22, ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti di cui agli articoli 14, comma 1 della citata legge. Entro i successivi novanta giorni il presidente della regione provvede, con appositi decreti, alle nomine di propria competenza dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, nonché alla sostituzione dei suddetti organi e al relativo insediamento.

2. La gestione della riserva naturale parziale lago di Vico da parte del comune di Caprarola, prevista dalla legge regionale n. 47/1982, cessa a decorrere dalla data di insediamento del consiglio direttivo dell'ente regionale.

3. La giunta regionale, sulla base di una ricognizione effettuata dal comune di Caprarola, attribuisce all'ente regionale, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico, attivo o passivo, intestato al comune stesso in qualità di ente gestore della riserva naturale di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo si provvede alla nomina del direttore dell'ente regionale con le modalità previste dall'art. 24 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche. Entro i successivi novanta giorni il consiglio direttivo provvede all'adozione dello statuto e alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente regionale, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 27 della citata legge.

## Art. 7.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 28 settembre 1982, n. 47 (istituzione della riserva naturale parziale «Lago di Vico») e la legge regionale 22 maggio 1985, n. 81 (modificazione alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 47: «Istituzione della riserva naturale parziale lago di Vico») sono abrogate. Con riferimento alle disposizioni concernenti la gestione della riserva naturale parziale lago di Vico nonché le prescrizioni e i divieti, le suddette abrogazioni decorrono, rispettivamente, dalla data di insediamento del primo consiglio direttivo dell'ente regionale e dalla data di esecutività del piano e del regolamento della riserva naturale.

## Art. 8.

*Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell'ambito delle UPB E21, E22, E23 e E24 relativi al finanziamento dei parchi e delle aree protette.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 dicembre 2008

MARRAZZO

(Omissis)

09R0260



## LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 25.

**Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura della pace.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi di pace, di coesistenza pacifica, di giustizia, di ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, sanciti dal proprio statuto, dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica italiana:

a) promuove la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza degli orrori della guerra e alla diffusione della cultura della pace, dei progetti di disarmo e delle attività ed iniziative che mirano alla convivenza pacifica tra i popoli;

b) favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile, con particolare attenzione per le tecnologie ambientali, assumendo, come obiettivo prioritario, il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore.

## Art. 2.

*Tipologia di interventi*

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi al fine di:

a) realizzare attività ed iniziative a carattere continuativo, attuate da associazioni, fondazioni ed enti pubblici, sui temi della pace, del disarmo, dei diritti fondamentali della persona e dei popoli, della non violenza e della violenza sulle donne;

b) realizzare attività di ricerca sulle materie oggetto della presente legge ed in particolare sui seguenti temi: pace, disarmo, non violenza, diritti fondamentali degli uomini e dei popoli, esperienze storiche e prospettive della pratica della non violenza;

c) produrre programmi ed interventi didattici e pedagogici sulla pace e la non violenza;

d) realizzare corsi di informazione e formazione sulle politiche ed i progetti di pace e di disarmo rivolti, in particolare, a operatori sociali e culturali, studenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori;

e) istituire premi per tesi di laurea o di specializzazione e borse di studio presso le università presenti sul territorio, sui temi della pace, del disarmo, della non violenza e dei diritti umani;

f) realizzare corsi di formazione per coloro che intendono partecipare a missioni internazionali di pace in quanto operatori del servizio civile;

g) realizzare programmi scolastici per scambi internazionali, sui temi della pace e del disarmo, per soggiorni di singoli studenti o classi di scuole medie e superiori con studenti e classi di scuole di altri Paesi, in particolare di quelli aderenti all'Unione europea o dell'area del Mediterraneo;

h) elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico così come definito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e successive

modifiche, verso attività di produzione di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili e a favorire processi di riutilizzo ad uso civile del territorio in caso di dismissione di servitù militari;

i) favorire, con contributi destinati a spese di investimento per l'avvio delle attività o l'attribuzione in comodato d'uso di immobili del proprio patrimonio, la istituzione di «Case della pace» da parte degli enti locali ubicati nel territorio regionale.

## Art. 3.

*Attuazione degli interventi*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, la Regione promuove il coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza regionale, nazionale e comunitaria.

2. La Regione concede contributi per l'elaborazione e la realizzazione dei progetti di intervento di cui all'art. 2, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle università, alle scuole del territorio regionale, ai centri di ricerca e alle associazioni impegnate nella diffusione della cultura della pace e di promozione del disarmo.

3. Nel caso di particolari situazioni di crisi nelle aziende del settore produttivo a carattere militare, dovute a condizioni di mercato o a ridimensionamento di produzioni militari, la Regione si attiva per individuare le norme regionali, nazionali e dell'Unione europea che possano favorire la riconversione delle aziende interessate e la limitazione dell'impatto economico territoriale, nonché l'eventuale ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. La Regione può intervenire con risorse finanziarie aggiuntive.

4. La Regione può concedere contributi per l'elaborazione e realizzazione dei progetti di intervento di cui all'art. 2 fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, salvo quanto previsto dall'ordinamento comunitario relativamente agli interventi in favore delle imprese (regime «de minimis»).

5. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successive deliberazioni, determina le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi medesimi, previo parere della commissione consiliare competente.

## Art. 4.

*Giornata per la pace*

1. La Regione celebra con idonee iniziative, volte a sottolineare il significato della ricorrenza, la «Giornata per la pace» il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite.

## Art. 5.

*Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 dicembre 2008

MARRAZZO

(Omissis)

09R0280



LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 26.

**Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Definizione*

1. La mediazione familiare è un percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione della relazione genitoriale nell'ambito di un procedimento di separazione della famiglia e della coppia alla quale può conseguire una modifica delle relazioni personali tra le parti.

2. Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti o su invito del giudice o dei servizi sociali comunali o dei consultori o del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, si adopera, nella garanzia della riservatezza e in autonomia dall'ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura, dell'educazione e della responsabilità verso i figli minori.

Art. 2.

*Obiettivi*

1. La Regione tutela la famiglia e la coppia con prole come principale nucleo di socializzazione e promuove politiche idonee ad un loro effettivo sostegno volte a favorire l'assolvimento delle responsabilità parentali, a sostenere la genitorialità, a mantenere la continuità della funzione genitoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio psico-fisico dei minori.

2. La Regione, ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), favorisce il mantenimento dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori mediante l'assunzione di accordi liberamente sottoscritti dalle parti che tengano conto della necessità di tutelare l'interesse morale e materiale dei figli.

Art. 3.

*Coordinatore per la mediazione familiare*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è istituita, presso ogni azienda unità sanitaria locale, la figura del coordinatore per la mediazione familiare avente la qualifica di mediatore familiare.

2. Il coordinatore per la mediazione familiare ha il compito di:

a) acquisire dati relativi alla condizione familiare attraverso indagini, studi e ricerche presso gli enti locali, i tribunali, i servizi sociali, le associazioni di volontariato, le forze dell'ordine, le scuole e i consultori;

b) coadiuvare la Regione, anche attraverso la collaborazione con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, nella progettazione di politiche efficaci di tutela della vita della famiglia e della coppia, sostegno alla genitorialità responsabile, integrazione socio-sanitaria, promozione delle pari opportunità;

c) costituire un punto di riferimento prioritario per i tribunali impegnati nelle problematiche di separazione dei genitori che vedano il coinvolgimento dei minori;

d) avviare un dialogo, ai fini di una adeguata conoscenza e di una corretta applicazione dello strumento della mediazione familiare, con i magistrati e gli operatori psicosociali che, a diverso titolo, si occupano di situazioni di separazione disfunzionali che vedano il coinvolgimento di figli minori;

e) coordinare i mediatori familiari eventualmente presenti nei distretti socio-sanitari.

3. L'assessorato del Comune di Roma competente in materia di politiche di promozione della famiglia e dell'infanzia svolge la funzione di coordinamento dei servizi pubblici di mediazione familiare presenti a livello municipale.

Art. 4.

*Finalità del coordinatore per la mediazione familiare*

1. L'attività del coordinatore per la mediazione familiare è finalizzata a:

a) rispondere alle esigenze di ascolto e di aiuto che provengono dalle famiglie e dalle coppie, laddove la conflittualità finisce con il ripercuotersi negativamente sui soggetti deboli presenti al loro interno;

b) offrire un punto di riferimento, competenze e professionalità specifiche per la risoluzione dei conflitti relazionali, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza;

c) raccordarsi con le istituzioni presenti sul territorio, scuole ed enti locali, fornendo dati e informazioni sulle criticità riscontrate, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza;

d) garantire un supporto alla progettazione di interventi e servizi sul territorio, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza;

e) identificare le aree di rischio, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza;

f) attuare azioni positive per la promozione della pariteticità e delle pari opportunità, di ricerca e analisi del territorio, di formazione ed informazione rivolto ad entrambi i genitori.

Art. 5.

*Obiettivi del centro di mediazione familiare nei distretti socio-sanitari*

1. Il piano di zona dei distretti socio-sanitari adottato dalla conferenza dei sindaci o dal consorzio dei comuni può prevedere l'istituzione di un centro per la mediazione familiare distrettuale con l'obiettivo di:

a) attivare un servizio che accompagni e sostenga i genitori in un percorso volontario di costruzione di una genitorialità condivisa, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza;

b) attivare un servizio di consulenza finalizzato alla prevenzione e alla risoluzione delle problematiche legate alla crisi, a sostenere la genitorialità anche in presenza di situazioni di emarginazione e disabilità;

c) attivare un servizio di ascolto, sensibilizzazione e informazione rivolto ai minori che hanno bisogno di essere ascoltati e supportati nell'affrontare problematiche connesse all'infanzia e all'adolescenza, quali difficoltà relazionali, di gruppo, comportamentali, di autostima;

d) attivare un servizio di ascolto, sensibilizzazione, formazione ed informazione rivolto ai genitori, per la promozione delle pari opportunità anche di fronte a situazioni conflittuali, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza;



e) attivare un servizio di assistenza preventiva ed educativa finalizzata a riequilibrare le relazioni genitoriali, a favorire i processi di responsabilizzazione di entrambi i genitori, a prevenire situazioni di disagio educativo, culturale e sociale;

f) realizzare progetti formativi nelle scuole, volti alla prevenzione del disagio in età evolutiva connesso alla conflittualità familiare, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza.

Art. 6.

*Elenco regionale dei mediatori familiari*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, viene istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l'elenco regionale dei mediatori familiari, al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, sociali o giuridiche nonché di idoneo titolo universitario, quale master, specializzazione o perfezionamento, di durata biennale, di mediatore familiare oppure di specializzazione professionale conseguita a seguito della partecipazione ad un corso, riconosciuto dalla Regione Lazio, della durata minima di cinquecento ore.

2. All'elenco di cui al comma 1 possono altresì iscriversi coloro che, in possesso della laurea specialistica in discipline psicologiche, sociali o giuridiche, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto per almeno due anni, nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, attività di mediazione familiare da comprovare sulla base di idonea documentazione.

3. Coloro che sono iscritti all'elenco di cui al presente articolo non esercitano professioni o attività di impresa, in nome proprio o per conto terzi, diverse da quella di mediatore familiare.

4. Le province promuovono, con destinazione specifica di fondi, la funzione di aggiornamento e formazione continua dei mediatori familiari di cui al presente articolo.

Art. 7.

*Disposizione transitoria*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali provvede ad istituire l'elenco di cui all'art. 6.

Art. 8.

*Disposizione finanziaria*

1. Le risorse necessarie all'applicazione della presente legge sono individuate nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 dicembre 2008

MARRAZZO

09R0281

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 27.

**Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 concernente: «Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare».**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6*

1. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola «discipline» è inserita la seguente: «pedagogiche»;

b) al comma 2, dopo la parola «discipline» è inserita la seguente: «pedagogiche»;

c) il comma 3 è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 dicembre 2008

MARRAZZO

09R0282

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 28.

**Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte imprenditori agricoli.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole regionali, stagionali e locali, soddisfare le esigenze dei consumatori all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci, interviene per promuovere i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori



agricoli, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007 (Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli), di seguito denominati mercati agricoli.

#### Art. 2.

##### *Contributi per l'avvio dei mercati agricoli*

1. La regione concede contributi per sostenere le attività di avvio per la realizzazione dei mercati agricoli. Possono beneficiare dei contributi:

a) i comuni che, di propria iniziativa, intendano istituire mercati agricoli riservati agli imprenditori agricoli professionali;

b) gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, che facciano richiesta ai comuni per istituire mercati agricoli.

2. I contributi di cui al comma 1, anche al fine di ridurre i costi di trasporto delle merci, sono concessi a condizione che nei mercati agricoli che si intende avviare siano rispettate le seguenti condizioni:

a) vendita esclusivamente di proprie produzioni riservata ad aziende agricole ubicate nell'ambito territoriale del comune in cui il mercato è istituito o autorizzato;

b) nel caso di istituzione o autorizzazione da parte di un comune con meno di 5 mila abitanti, possibilità di vendita nel mercato agricolo, esclusivamente con proprie produzioni, anche da parte di aziende agricole ubicate nell'ambito territoriale dei comuni limitrofi;

c) nel caso di istituzione o autorizzazione da parte di un comune capoluogo di provincia, possibilità di vendita nel mercato agricolo, esclusivamente con proprie produzioni, anche da parte di aziende agricole ubicate nell'ambito territoriale provinciale.

3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, lettera c), una percentuale dei contributi annualmente disponibili è utilizzata per sostenere l'avvio, nei capoluoghi di provincia, di mercati agricoli caratterizzati dalla vendita di prodotti ottenuti esclusivamente da agricoltura biologica.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessorato competente in materia di agricoltura, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce in particolare:

a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande;

b) i criteri per la valutazione e la formazione di una graduatoria;

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento e le modalità di erogazione;

d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi.

5. Nell'ambito dei criteri di valutazione di cui al comma 4, lettera b), è attribuito un maggiore punteggio ai progetti di avvio di mercati agricoli caratterizzati dalla vendita di prodotti ottenuti da agricoltura biologica, dall'adozione di tecniche di riduzione al minimo dei materiali di imballaggio e confezionamento e dall'utilizzo di materiali riciclati o riciclabili.

#### Art. 3.

##### *Mappatura e rapporto annuale*

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle comunicazioni fornite dai comuni, provvede annualmente ad una mappatura dei mercati agricoli istituiti sul territorio regionale, corredata da un'analisi comparativa con la situazione relativa all'anno precedente, nonché alla redazione di un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate e sull'efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti e ne relaziona alla competente commissione consiliare permanente. Qualora risultino rilevanti differenze nella presenza territoriale dei mercati agricoli, la regione attiva iniziative idonee a promuoverne l'omogenea distribuzione sul territorio.

#### Art. 4.

##### *Contributi per prodotti agricoli regionali nelle mense scolastiche*

1. Al fine di favorire l'impiego di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti delle mense scolastiche, la regione concede contributi ai comuni che, nell'ambito della gestione del relativo servizio, prevedano l'utilizzo di prodotti agricoli ortofrutticoli provenienti da imprenditori agricoli professionali che operano nei mercati riservati alla vendita diretta.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 4, definisce le modalità di accesso ai contributi del presente articolo.

#### Art. 5.

##### *Iniziative promozionali per la diffusione dei mercati agricoli*

1. La regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita dagli stessi. A tal fine:

a) avvia campagne di informazione e comunicazione per i consumatori;

b) costituisce, nell'ambito del portale web regionale, una apposita sezione dedicata ai mercati agricoli;

c) provvede allo studio e alla realizzazione di un logo, da mettere a disposizione dei comuni che abbiano istituito sul proprio territorio mercati agricoli, identificativo della provenienza dei prodotti da un mercato agricolo a vendita diretta.

#### Art. 6.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008, sono istituiti rispettivamente, nell'ambito dell'UPB B11, il capitolo denominato «Contributo per l'avvio dei mercati agricoli - parte corrente» e, nell'ambito dell'UPB B12, il capitolo denominato «Contributo per l'avvio dei mercati agricoli - parte capitale».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante legge di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 dicembre 2008

MARRAZZO

09R0283



## LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 29.

**Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La regione promuove la costituzione di organizzazioni di produttori agricoli, singoli o associati, di seguito denominate organizzazioni di produttori, per la commercializzazione dei prodotti dei propri associati attraverso la concentrazione dell'offerta e l'adeguamento della produzione alle esigenze del mercato. A tal fine, in armonia con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, concede contributi per l'avviamento di nuove organizzazioni di produttori, che ne incentivino la costituzione, ovvero per la trasformazione delle associazioni già riconosciute ai sensi della legge regionale n. 17 settembre 1984, n. 60 (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674); nonché per l'ampliamento delle loro attività.

2. La regione favorisce l'integrazione tra i soggetti economici coinvolti nel governo dei processi di filiera attraverso la promozione di accordi regionali di filiera finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nei processi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione, dei lavoratori partecipi dei processi stessi nonché dei consumatori.

3. La regione, per valorizzare la produzione agricola regionale e promuovere, anche attraverso la diffusione di modelli di agricoltura e consumi ecosostenibili, un'efficace azione di marketing e comunicazione verso i consumatori, favorisce la formazione di filiere corte. A tal fine incentiva, mediante apposite attività promozionali, la costituzione di gruppi d'offerta tra filiere organizzate nonché la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari da parte delle imprese agricole, in particolare di quelle che seguono disciplinari di produzione specifici di qualità, biologici e biodinamici.

## Art. 2.

*Oggetto*

1. Con la presente legge la regione disciplina, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38):

- a) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
- b) l'istituzione dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute;
- c) la concessione di contributi per l'avviamento e l'ampliamento delle organizzazioni di produttori e per il consolidamento, anche attraverso processi di innovazione, della loro presenza sui mercati;
- d) la concessione di finanziamenti per programmi di attività presentati dalle organizzazioni di produttori;

e) l'attività di vigilanza e controllo sulle organizzazioni di produttori, compreso il potere di revoca del riconoscimento;

f) i requisiti e le modalità per la sottoscrizione di accordi per l'integrazione delle filiere;

g) l'istituzione dell'elenco regionale degli accordi per le filiere di produzione;

h) il sistema di incentivi a sostegno degli accordi per l'integrazione delle filiere;

i) il controllo sul funzionamento degli accordi di filiera, ivi compresa la cancellazione dall'elenco di cui alla lettera g).

2. La presente legge promuove, altresì, le filiere corte, ed, in particolare:

a) le forme di aggregazione dei gruppi di offerta, anche multiprodotto, tra aziende agricole e filiere di produzione;

b) l'istituzione dell'elenco regionale dei gruppi di offerta;

c) le iniziative per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte;

d) il sistema di incentivi a sostegno delle filiere corte.

## Art. 3.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «organismi di rappresentanza» le organizzazioni professionali, di categoria o sindacali maggiormente rappresentative, cui sono iscritti gli imprenditori agricoli, le imprese di trasformazione e di commercializzazione, i lavoratori agricoli e delle industrie agroalimentari, ogni altro soggetto che partecipa al processo produttivo della filiera;

b) «organizzazioni dei produttori agricoli» i soggetti di cui all'art. 5, composte prevalentemente da produttori come definiti alla lettera c);

c) «produttori» gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché le società di persone, cooperative o di capitali, a condizione che le loro aziende siano situate nel territorio della regione Lazio ed il loro statuto preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui al citato articolo del codice civile;

d) «imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione» le imprese che, sotto qualsiasi forma giuridica, operano nella lavorazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari del Lazio;

e) «filiera di produzione» o «filiera» l'insieme di soggetti che operano nelle fasi di produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare secondo disposizioni tra loro stabilite in specifici accordi;

f) «accordo regionale di filiera» l'accordo sottoscritto dagli organismi di rappresentanza di tutti i soggetti che intervengono nei processi di produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e in quelli dei servizi ad essi collegati, per il miglioramento della qualità e della sicurezza alimentare dei prodotti e dell'efficienza dei sistemi di produzione, per l'armonizzazione e l'integrazione dei processi di filiera, al fine di favorire la diffusione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari del Lazio, garantendo i migliori livelli di redditività per gli operatori della filiera e di economicità per i consumatori;

g) «contratto in filiera» il contratto concluso, nell'ambito dell'accordo regionale di filiera, tra i soggetti di cui alle lettere b) e d), contenente criteri, condizioni, vincoli e procedure che gli stessi si obbligano a rispettare, ivi compreso il rispetto del CCNL e degli accordi provinciali di riferimento, nella produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di uno o più prodotti agricoli ed agroalimentari;

h) «organismo gestore della filiera» il soggetto incaricato di promuovere e coordinare l'attuazione dell'accordo regionale di una specifica filiera;

i) «contratto tipo» il modello contrattuale adottato, in adempimento dei contratti in filiera, tra produttori, trasformatori, commercianti e distributori dei prodotti agricoli ed agroalimentari regolati dall'accordo di filiera, aventi per oggetto la disciplina dei rapporti che vincolano tra loro due o più soggetti economici della filiera;



l) «filiera corta» soggetti e organizzazioni che, singolarmente o di concerto fra loro, consentono la gestione delle forniture dei prodotti agricoli ed agroalimentari al consumatore finale, anche attraverso la razionalizzazione del sistema delle intermediazioni commerciali;

m) «gruppo di offerta» l'insieme di filiere di produzione che si associano per offrire la possibilità di acquistare direttamente prodotti agricoli ed agroalimentari nell'ambito del paniere che caratterizza il gruppo di offerta;

n) «tavolo regionale delle filiere» l'organismo composto da rappresentanti degli accordi di filiere e da rappresentanti della regione, con compiti di supporto all'amministrazione regionale nella formulazione di programmi ed interventi.

#### Art. 4.

##### Regolamenti

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti regionali di attuazione ed integrazione.

2. I regolamenti di cui al comma 1, in particolare, disciplinano:

a) le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento da parte delle organizzazioni di produttori nonché per la verifica dei requisiti per il riconoscimento;

b) le procedure per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 8, nonché la disciplina per la sua tenuta;

c) i criteri e le modalità per l'eventuale revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale, nonché l'applicazione delle penalità di cui all'art. 13, comma 3;

d) i contenuti e le modalità di presentazione delle richieste di ammissione agli aiuti di cui all'art. 11, nonché delle domande per il finanziamento dei programmi di attività di cui all'art. 12;

e) le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione degli aiuti alle organizzazioni di produttori;

f) le modalità per i controlli e per la vigilanza sulle organizzazioni di produttori, anche ai sensi della normativa statale vigente;

g) le procedure per l'iscrizione all'elenco regionale delle filiere di produzione;

h) le modalità per la sottoscrizione degli accordi di filiera;

i) la costituzione ed il funzionamento degli organismi di gestione degli accordi regionali di filiera;

l) i criteri di preferenza a favore dei firmatari dei contratti in filiera e degli operatori delle filiere corte per l'accesso ai contributi regionali;

m) la costituzione e le modalità operative dei gruppi di offerta;

n) la disciplina per la tenuta dell'elenco regionale dei gruppi di offerta nonché i criteri e le modalità per l'iscrizione nello stesso;

o) il sistema di incentivi a sostegno delle attività dei gruppi di offerta;

p) l'accesso e il funzionamento del portale web e il funzionamento dello sportello regionale delle filiere corte.

#### Capo II

##### ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI

#### Art. 5.

##### Organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori perseguono gli scopi indicati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2005 e sono costituite in una delle forme giuridiche societarie di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

2. Ciascuna organizzazione di produttori è costituita ed opera in riferimento ad un settore produttivo o ad un singolo prodotto agricolo o agroalimentare come individuati nell'allegato A.

#### Art. 6.

##### Condizioni per il riconoscimento

1. La regione riconosce le organizzazioni di produttori che:

a) siano costituite da produttori agricoli, singoli o associati;

b) abbiano sede legale nel territorio regionale ed almeno il 60 per cento del valore della produzione commercializzata proveniente da aziende agricole del Lazio;

c) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 102/2005 e ne facciano richiesta.

2. Ai fini della determinazione dei volumi minimi di produzione effettivamente commercializzata, di cui all'allegato A, ai quali deve corrispondere un'organizzazione di produttori, il valore della produzione regionale per settore produttivo o per singolo prodotto viene aggiornato, ogni tre anni, con determinazione del direttore regionale competente in materia di agricoltura, in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o, in assenza di questi, sulla base di altre fonti statistiche disponibili, elaborati come media della produzione lorda vendibile (PLV) del triennio e rapportato al 3 per cento di tale media.

3. Per le organizzazioni di produttori del settore dell'agricoltura biologica, che operano contemporaneamente in differenti settori produttivi agricoli, il requisito minimo di produzione effettivamente commercializzata, di cui all'allegato A, è calcolato con esclusivo riferimento alla produzione da agricoltura biologica certificata, ottenuta nel territorio regionale.

4. Ai fini del riconoscimento, il volume di produzione effettivamente commercializzata può essere determinato calcolando anche il valore dei prodotti effettivamente commercializzati direttamente dai produttori agricoli aderenti, singoli od associati, nel triennio precedente la richiesta di riconoscimento. In tale caso, l'organizzazione dei produttori si impegna, pena la revoca del riconoscimento e la ripetizione degli aiuti eventualmente percepiti, a vendere direttamente, in maniera progressiva entro i primi tre anni successivi al riconoscimento stesso, con le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 4, almeno il 75 per cento della produzione annuale dei propri aderenti.

5. Il requisito minimo per la concessione del riconoscimento, con riguardo al volume di produzione commercializzata come definito nell'allegato A, è ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:

a) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

b) qualora una quota superiore al 50 per cento della produzione commercializzata da una organizzazione di produttori che opera in un singolo settore o per un prodotto, con esclusione di quelle che richiedono il riconoscimento specifico operando contemporaneamente in più settori, sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.

6. Per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) si considera quale soglia minima per il riconoscimento un volume pari almeno al 20 per cento del totale del volume di produzione regionale dei vini stessi.

7. Il riconoscimento può essere richiesto per un intero settore produttivo o per singolo prodotto; qualora un'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per operare in un intero settore produttivo, la stessa deve possedere il più alto dei requisiti indicati nell'allegato A con riferimento allo specifico settore, raggiungibile anche attraverso la somma dei valori dei singoli prodotti commercializzati ricompresi in quel settore e provvede alla commercializzazione diretta di tutti i prodotti del settore produttivo realizzati dagli associati, i quali rimangono vincolati dal rapporto associativo anche per detti prodotti.

#### Art. 7.

##### Riconoscimento

1. Le organizzazioni di produttori che, ai fini della presente legge, intendono richiedere il riconoscimento presentano alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, previa deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con le maggioranze previste nello statuto.

2. Il riconoscimento è conferito previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 6.



3. Al diniego del riconoscimento si provvede con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. La regione comunica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2005, il riconoscimento all'Albo nazionale delle organizzazioni di produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

#### Art. 8.

##### *Elenco regionale delle organizzazioni di produttori*

1. È istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, l'elenco regionale delle organizzazioni di produttori, cui sono iscritte di diritto le organizzazioni di produttori riconosciute ai fini della presente legge.

2. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono stabilite le procedure per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 nonché la disciplina per la sua tenuta.

#### Art. 9.

##### *Revoca del riconoscimento*

1. Il riconoscimento di cui all'art. 7, previa diffida all'organizzazione di produttori interessata, è revocato nei seguenti casi:

a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti richiesti per il riconoscimento;

b) irregolarità nella gestione, tali da impedire il conseguimento degli scopi perseguiti dall'organizzazione di produttori;

c) gravi violazioni della normativa vigente e degli statuti.

2. La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 8.

#### Art. 10.

##### *Crisi di mercato*

1. Le organizzazioni di produttori, sulla base della verifica delle riduzioni di reddito annuale delle imprese agricole rispetto al triennio precedente nonché dell'analisi comparata tra previsioni produttive e sbocchi di mercato, possono proporre alla regione di intervenire presso il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali affinché dichiarati, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 (Interventi urgenti nel settore agroalimentare) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, lo stato di crisi di mercato per determinate produzioni agricole, anche ai fini della gestione delle crisi di mercato prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 102/2005.

### Capo III

#### AIUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

##### VIGILANZA E CONTROLLO

#### Art. 11.

##### *Aiuti per le spese di avviamento e di ampliamento*

1. La regione, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, concede alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi sostenuti per l'avviamento ovvero per la costituzione ed il funzionamento amministrativo nei primi cinque anni successivi al riconoscimento.

2. Le domande di concessione degli aiuti sono presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione, da parte dei competenti organi societari, del bilancio consuntivo dell'esercizio cui la richiesta di contributo si riferisce.

3. Gli aiuti sono concessi per l'attività svolta dalla organizzazione di produttori senza interruzioni nell'arco di cinque anni, nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Non sono

concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno. L'erogazione del complesso dei contributi spettanti avviene entro il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

4. L'importo dell'aiuto è determinato per ogni organizzazione di produttori in base al valore della produzione annua direttamente commercializzata (VPC), come indicato nell'allegato B. In ogni caso, il contributo non può superare nel primo anno il 100 per cento dei costi sostenuti e tale percentuale è ridotta del 20 per cento per ciascuno dei successivi anni di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitata al 20 per cento dei costi effettivi di tale annualità.

5. La regione concede, altresì, aiuti per l'ampliamento significativo delle attività delle organizzazioni di produttori, ivi compresa l'estensione di dette attività a nuovi prodotti.

6. L'adesione di nuovi membri è considerata un ampliamento significativo delle attività della organizzazione di produttori solo se dà luogo ad un'espansione quantitativa del VPC pari almeno al 30 per cento. In questi casi, sono ammissibili unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'organizzazione di produttori.

7. Le organizzazioni di produttori che ottengono per la prima volta il riconoscimento ai sensi della presente legge, ma che già esercitano attività produttive e commerciali in una delle forme giuridiche societarie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2005, possono chiedere soltanto aiuti per l'ampliamento significativo delle attività, di cui ai commi 5 e 6. In tal caso, per valutare la significatività dell'ampliamento, si tiene conto di un incremento pari o superiore al 30 per cento della media del fatturato relativa ai tre esercizi precedenti a quello in cui è chiesto il riconoscimento.

#### Art. 12.

##### *Finanziamenti per la realizzazione di programmi di attività*

1. La regione, in armonia con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, concede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2005, finanziamenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 7 per la realizzazione di programmi di attività che, in particolare, prevedano:

a) il miglioramento qualitativo e la valorizzazione commerciale dei prodotti, anche attraverso la stipula di contratti in filiera di cui al Capo IV, nonché azioni per la promozione degli stessi presso i consumatori;

b) la promozione e la diffusione di sistemi di certificazione della qualità dei singoli prodotti, di tracciabilità dei prodotti e dei processi, nonché di rintracciabilità dei prodotti ai fini di una maggiore sicurezza alimentare;

c) l'innovazione tecnologica dei sistemi di produzione ai fini di una maggiore capacità di controllo dei cicli di produzione con automazione di processo, informatizzazione, nuove macchine.

2. I programmi di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento fino ad un importo complessivo non superiore al 20 per cento del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori richiedente nell'anno precedente a quello della richiesta.

3. Il finanziamento concesso non può superare il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione dei programmi; per la restante somma l'organizzazione richiedente provvede, per almeno il 30 per cento, mediante il fondo di esercizio di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2005; per l'eventuale somma residua l'organizzazione può far ricorso ad altre forme di finanziamento, ivi compreso il ricorso al credito.

#### Art. 13.

##### *Vigilanza e controllo*

1. La regione, ai sensi della normativa statale vigente, effettua, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 4, il controllo e la vigilanza sulle organizzazioni di produttori riconosciute per accertare il permanere dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche al fine di un'eventuale revoca dello stesso.



2. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, in particolare:

a) verifica la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la loro permanenza;

b) effettua controlli sul conseguimento degli scopi perseguiti dalle organizzazioni nonché sul loro funzionamento.

3. Nel caso in cui, anche nel corso dei controlli di cui al comma 2, siano riscontrate inadempienze od omissioni tali da non comportare la revoca del riconoscimento, i contributi concedibili per l'annualità cui le inadempienze od omissioni si riferiscono possono essere ridotti fino al 10 per cento dei contributi previsti, secondo quanto stabilito con il regolamento di cui all'art. 4.

#### Capo IV

##### ACCORDI PER L'INTEGRAZIONE DELLE FILIERE

#### Art. 14.

##### Accordi regionali di filiera

1. La regione promuove la sottoscrizione di accordi regionali di filiera, di seguito denominati accordi, per valorizzare i prodotti agricoli ed agroalimentari del Lazio, nella salvaguardia della sicurezza e della qualità alimentare, nonché delle redditività dei singoli soggetti che operano nella filiera e degli interessi dei consumatori.

2. Gli accordi, in particolare, prevedono:

a) azioni per migliorare la qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, per realizzare sistemi di tracciabilità di filiera nonché per la certificazione della sicurezza alimentare;

b) interventi per valorizzare la provenienza laziale dei prodotti, anche attraverso l'utilizzazione dello strumento della rintracciabilità nonché le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e marchi di qualità;

c) azioni per ottimizzare i processi di immissione dei prodotti agricoli ed agroalimentari sul mercato, attraverso interventi di coordinamento delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione degli stessi, anche in accordo con le associazioni dei consumatori;

d) meccanismi per la formazione dei prezzi all'interno della filiera e per la determinazione del prezzo finale al consumo.

3. Gli accordi stabiliscono altresì:

a) i modelli dei contratti in filiera che definiscono struttura, forme organizzative e regole di funzionamento delle filiere di produzione;

b) i modelli dei contratti tipo che regolano i rapporti diretti tra singole componenti nella gestione dei processi di filiera;

c) l'organismo gestore della filiera;

d) l'adozione, nei singoli contratti in filiera, dei disciplinari di produzione e del manuale delle procedure.

#### Art. 15.

##### Sottoscrizione accordi

1. Gli accordi possono essere sottoscritti dai soggetti di cui all'art. 3, lettere a) e b) o, in mancanza di questi, da soggetti economicamente rappresentativi del proprio segmento di filiera, e dalla regione. Dopo la sottoscrizione, la Direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede alla loro iscrizione nell'elenco di cui all'art. 16.

2. Gli accordi non possono comportare restrizioni della concorrenza, fatto salvo il contenimento delle produzioni reso necessario da analisi degli sbocchi di mercato o da programmi di miglioramento della qualità cui consegna una riduzione dei volumi dell'offerta.

3. I soggetti che sottoscrivono gli accordi in rappresentanza delle strutture di trasformazione o commercializzazione dei prodotti laziali si impegnano a garantire la possibilità di avvalersi dei contratti in filiera negli stessi previsti anche ad aziende agricole che non aderiscano a nessuna organizzazione di rappresentanza o che aderiscano ad un'organizzazione di rappresentanza che non ha sottoscritto gli accordi stessi.

4. Gli imprenditori agricoli, le cui organizzazioni di rappresentanza non hanno sottoscritto gli accordi, qualora concludano contratti di coltivazione, allevamento o fornitura con soggetti firmatari di detti accordi che operano la trasformazione o commercializzazione dei prodotti laziali possono chiedere che ai suddetti contratti si applichi la disciplina prevista nei contratti in filiera.

#### Art. 16.

##### Elenco degli accordi regionali di filiera

1. Presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituito l'elenco degli accordi sottoscritti nella regione Lazio.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 nonché la disciplina per la sua tenuta sono stabiliti nel regolamento di cui all'art. 4.

#### Art. 17.

##### Contratti in filiera

1. La sottoscrizione degli accordi comporta l'adozione di contratti in filiera per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) negoziare prezzi alla produzione di mutua convenienza e adattare l'offerta alle dinamiche del mercato;

b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti laziali per l'agroindustria ed i mercati;

c) sviluppare sbocchi commerciali sui mercati regionali, nazionali ed esteri;

d) prevenire la fluttuazione dei prezzi al consumo, anche mediante il contenimento delle intermediazioni.

2. I contratti in filiera individuano il prodotto, le attività e l'area geografica cui si applicano e stabiliscono la loro durata nonché le condizioni per il loro rinnovo.

3. I contratti in filiera si fondano sui seguenti principi generali:

a) preventiva valutazione e confronto fra le richieste del mercato e le previsioni di produzione ai fini di una loro armonizzazione;

b) definizione delle prescrizioni contrattuali finalizzate a favorire l'adeguamento delle caratteristiche qualitative e merceologiche del prodotto alle richieste del mercato e sulla base delle quali fissare i prezzi di riferimento da pagare agli agricoltori;

c) individuazione dei servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo alla produzione ed all'immissione sul mercato;

d) definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle diversificazioni del prezzo, per la stessa tipologia di prodotto, in relazione alle caratteristiche qualitative, ai processi di condizionamento e trasformazione applicati, alla destinazione finale;

e) obbligo, per tutte le componenti di una specifica filiera di produzione, agricoltori o allevatori, trasformatori, commercianti e distributori, di sottoscrivere un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, ovvero per la trasformazione e la distribuzione del prodotto, secondo lo schema di contratti tipo definiti in allegato al contratto in filiera;

f) esplicita previsione delle cause di risoluzione del contratto e del diritto al risarcimento del danno.

4. Il contratto in filiera disciplina:

a) l'adozione di un modello di disciplinare della produzione di filiera che riguardi almeno le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione del prodotto;


b) l'adozione di un modello di manuale delle procedure operative per il sistema qualità e per l'organizzazione di tutta la filiera di produzione;

c) l'organizzazione del servizio di assistenza tecnica per le diverse fasi della filiera;

d) l'individuazione delle determinazioni analitiche finalizzate alla certificazione della qualità del prodotto;

e) l'organizzazione del sistema di rintracciabilità di filiera;

f) la gestione dei dati relativi ai processi di filiera.



5. Il contratto in filiera espressamente prevede:

a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che siano di impedimento, per taluni dei contraenti, al rispetto totale o parziale delle obbligazioni contrattuali assunte e che fanno salvi dalla richiesta di risarcimento dei danni;

b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti contraenti, cui rimettere le controversie relative alla interpretazione od esecuzione dei contratti ed alla determinazione, in via equitativa, del risarcimento dei danni;

c) l'eventuale corresponsione, da parte di ciascun contraente, di contributi commisurati al corrispettivo del contratto di coltivazione, allevamento, fornitura, trasformazione e distribuzione del prodotto, finalizzati alla copertura delle spese di gestione dell'accordo di filiera, compresi i controlli tecnici ed economici, alla valorizzazione dei prodotti attraverso studi, ricerche, azioni promozionali e di sviluppo delle vendite, alla gestione delle crisi di mercato;

d) lo schema di contratti tipo per la stipula di contratti di coltivazione, allevamento, fornitura, trasformazione e distribuzione;

e) il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei relativi accordi provinciali di riferimento.

6. Ai rapporti tra le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché i loro consorzi, ed i soci conferenti non si applicano i contratti ed i contratti tipo. È facoltà delle cooperative e dei loro consorzi di sottoscrivere gli accordi ed i relativi contratti in filiera.

Art. 18.

#### *Incentivi*

1. L'adesione agli accordi, la sottoscrizione dei contratti in filiera nonché l'adozione dei relativi contratti tipo costituisce criterio di preferenza nell'erogazione di contributi regionali nonché per l'accesso ad azioni e servizi realizzati dall'amministrazione regionale in favore delle imprese agricole, delle cooperative e loro consorzi, delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali del Lazio, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e con le modalità stabilite nei singoli bandi di partecipazione.

2. Gli organismi di gestione delle filiere possono presentare progetti integrati di filiera che vengono valutati ai fini dell'eventuale concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente. I progetti integrati di filiera comprendono l'indicazione e l'elencazione di tutti i beneficiari finali degli interventi richiesti per le singole fasi della filiera.

Art. 19.

#### *Tavolo regionale delle filiere*

1. È istituito presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura il tavolo regionale delle filiere, di seguito denominato tavolo.

2. Sono componenti del tavolo uno o più dirigenti della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, che ne cura il funzionamento, nonché i rappresentanti designati dai soggetti di cui alle lettere a), b) ed h) dell'art. 3.

3. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività del tavolo.

4. Il tavolo è la sede per il confronto con il partenariato ed esercita una funzione di impulso e coordinamento per le politiche di filiera che l'amministrazione regionale intende attuare.

#### *Capo V*

#### *FILIERE CORTE*

Art. 20.

#### *Filiere corte*

1. La regione promuove l'organizzazione di filiere corte al fine di sviluppare e valorizzare le produzioni agricole regionali e di avvicinare produttori e consumatori, anche attraverso la razionalizzazione del sistema delle intermediazioni commerciali ed una maggiore trasparenza nella formazione del prezzo finale.

2. La Regione, in particolare:

a) favorisce la costituzione nel territorio regionale di gruppi di offerta;

b) concede contributi per gli investimenti delle imprese agricole finalizzati ad allestire spazi aziendali od extra aziendali, gestiti direttamente dalle imprese stesse, per la vendita diretta dei propri prodotti, sia freschi che trasformati.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono costituiti:

a) il portale web regionale attraverso il quale i gruppi di offerta, iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 23, possano periodicamente pubblicare le gamme dei prodotti da loro resi disponibili, le loro caratteristiche ed i relativi prezzi, per migliorare l'informazione sui prodotti;

b) lo sportello regionale delle filiere corte.

4. Il sistema di incentivi a sostegno delle attività dei gruppi di offerta nonché l'accesso e il funzionamento del portale web e il funzionamento dello sportello regionale delle filiere corte sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 4.

Art. 21.

#### *Gruppi di offerta*

1. I gruppi di offerta sono costituiti da un insieme di filiere di produzione agricole ed agroalimentari che offrono un paniere di prodotti per il consumo alimentare umano.

2. I gruppi di offerta, anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 23, individuano il centro di aggregazione dell'offerta, corrispondente al luogo fisico dove sono concentrati i prodotti che costituiscono il paniere da confezionare per la distribuzione.

3. La costituzione e le modalità operative dei gruppi di offerta sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 4.

4. La regione promuove la costituzione e l'avvio dei gruppi di offerta ed, in particolare, concede finanziamenti per la dotazione di attrezzature e tecnologie informatiche a supporto delle piattaforme logistiche a livello locale e dei centri di aggregazione.

Art. 22.

#### *Gruppi di acquisto*

1. I gruppi di acquisto sono costituiti da un insieme di consumatori che si organizzano per l'acquisto collettivo di prodotti agricoli direttamente dalle imprese agricole o dai gruppi di offerta.

2. La Regione promuove la costituzione e l'avvio di gruppi di acquisto e, in particolare, finanzia la creazione di una rete informativa regionale, di libero accesso per l'utenza, nella quale siano periodicamente pubblicate le gamme dei prodotti resi disponibili dai gruppi di offerta iscritti nell'apposito elenco regionale ed i relativi prezzi.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per la promozione dei gruppi di acquisto solidale, così come definiti dall'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



## Art. 23.

*Elenco regionale dei gruppi di offerta*

1. Presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituito l'elenco regionale dei gruppi di offerta.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 nonché la disciplina per la relativa tenuta sono stabiliti nel regolamento di cui all'art. 4, sentita la competente commissione consiliare.

## Art. 24.

*Vendite dirette*

1. La regione favorisce la vendita diretta dei propri prodotti agricoli ed agroalimentari, freschi o trasformati, da parte delle imprese agricole, singole od associate.

2. Le imprese agricole che aderiscono ai contratti in filiera di cui all'art. 17 o che comunque adottano i disciplinari di produzione ed i manuali per le procedure sulla qualità in questi previsti hanno la priorità nell'accesso agli incentivi, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione di punti vendita direttamente gestiti sia all'interno che all'esterno dell'azienda nonché ai finanziamenti per la realizzazione di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali e per la successiva vendita diretta.

3. La regione favorisce, altresì, la partecipazione delle imprese agricole del Lazio ad eventi promozionali per la valorizzazione dei prodotti regionali.

## Capo VI

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 25.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'esercizio finanziario 2008, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione di due appositi capitoli di spesa, denominati «Interventi per la regolazione dei mercati, per gli Accordi di filiera, per il funzionamento delle organizzazioni dei produttori», rispettivamente nell'ambito della UPB B11 per le spese in parte corrente, con lo stanziamento di € 500.000,00 a valere sul capitolo T27501, Elenco n. 4, lettera e) del bilancio di previsione 2008 e nell'ambito della UPB B12 per le spese in conto capitale, con lo stanziamento di € 1.000.000,00 a valere sul capitolo T28501, Elenco n. 4, lettera a) del bilancio di previsione 2008.

2. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

## Art. 26.

*Disposizioni transitorie*

1. Le organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi della legge regionale n. 60/1984 che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, hanno adottato deliberazioni di trasformazione in una delle forme giuridiche di cui all'art. 5, sono iscritte di diritto all'elenco regionale di cui all'art. 8. In tal caso, gli aiuti all'avviamento previsti dalla presente legge sono concessi in proporzione alle eventuali spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Qualora le organizzazioni non abbiano adottato le predette deliberazioni di trasformazione, la regione dispone la revoca del riconoscimento conferito ai sensi della legge regionale n. 60/1984, con le modalità di cui all'art. 9, comma 2.

2. Fino all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente sia in nome e per conto dei soci.

3. Le organizzazioni di produttori riconosciute entro il 31 dicembre 1999, ai sensi della legge regionale n. 60/1984, mantengono il diritto a fruire degli aiuti di cui agli artt. 8 e 9 della medesima legge fino ad esaurimento degli impegni vincolanti assunti dall'amministrazione regionale.

4. L'albo regionale delle associazioni e delle unioni regionali, istituito con la legge regionale n. 60/1984, è soppresso una volta adottati tutti gli atti di conferma o revoca dei riconoscimenti previsti dal comma 1.

5. In fase di prima applicazione, per stabilire i minimi del valore della produzione regionale, di cui all'allegato A, sono utilizzati i dati ISTAT dell'ultimo triennio disponibile.

## Art. 27.

*Abrogazioni*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);

b) legge regionale 3 giugno 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 concernente: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);

c) legge regionale 27 febbraio 1989, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 17 settembre 1984, n. 60 e 3 giugno 1988, n. 29 relative a: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);

d) legge regionale 3 aprile 1990, n. 38 (Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60. Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15).

## Art. 28.

*Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato.

2. I contributi esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.

3. I contributi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 dicembre 2008

MARRAZZO

09R0284



LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 30.

**Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e definizioni*

1. La regione promuove l'attivazione omogenea sul proprio territorio del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza, rivolto ai pazienti in condizioni di fragilità sociale e di bisogno sanitario.

2. Ai fini della presente legge, per servizio di teleassistenza e telesoccorso si intendono le attività di monitoraggio, controllo, assistenza e soccorso, svolte a distanza attraverso l'ausilio di strumenti e dispositivi atti a rilevare le condizioni psico-fisiche del soggetto assistito e a garantire la tempestiva comunicazione alle strutture socio-sanitarie.

Art. 2.

*Gestione integrata del servizio*

1. La regione individua nella gestione integrata lo strumento per l'erogazione delle funzioni di rilevanza sociale e sanitaria relative al servizio di teleassistenza e telesoccorso.

2. Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria erogate nell'ambito del servizio di cui alla presente legge sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente commissione consiliare permanente.

3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni delegano le funzioni socio-assistenziali incidenti sui servizi di cui alla presente legge, alle aziende unità sanitarie locali.

4. Gli oneri relativi al finanziamento delle componenti sociali del servizio di teleassistenza e telesoccorso restano a carico dei comuni, che li trasferiscono alle AUSL.

Art. 3.

*Destinatari del servizio*

1. I cittadini di età superiore ai settantacinque anni che usufruiscono di monoreddito o di reddito pensionistico inferiore a 10.000 euro annui hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di usufruire gratuitamente del servizio di assistenza, controllo e soccorso a distanza, definito ai sensi dell'art. 1.

2. I cittadini disabili portatori di handicap gravi, anche di età inferiore a sessantacinque anni, accedono al servizio alle condizioni previste dal comma 1.

3. I cittadini di età superiore ai settantacinque anni, con reddito annuo superiore a quello fissato ai sensi del comma 1, possono accedere a pagamento al servizio. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce le riduzioni sul costo del servizio previste per tali categorie di cittadini.

4. Con il medesimo provvedimento di cui all'art. 2, comma 2, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione alle AUSL della richiesta di accesso al servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dagli uffici provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), le amministrazioni comunali censiscono i nuclei familiari, con particolare riguardo a quelli monopersonali, di cittadini aventi diritto di accesso al servizio di teleassistenza e telesoccorso ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Al termine del censimento di cui al comma 5, i comuni trasmettono tempestivamente i dati rilevati alle AUSL territorialmente competenti, per lo svolgimento della programmazione di competenza.

Art. 4.

*Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali*

1. Le AUSL provvedono allo svolgimento del servizio di teleassistenza e telesoccorso attraverso la stipula di convenzioni con enti, società pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 che già svolgono questo tipo di attività e che presentano i requisiti di idoneità previsti dall'art. 5.

2. Alle AUSL sono delegate le funzioni di monitoraggio, sorveglianza e verifica della qualità ed efficacia del servizio erogato dalle strutture di cui al presente articolo. I dati relativi allo svolgimento di tale attività di controllo sono trasmessi entro il 31 dicembre di ciascun anno alla regione.

Art. 5.

*Requisiti strutturali e funzionali per l'erogazione del servizio*

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1 che prestano servizio di assistenza, controllo e soccorso a distanza devono garantire una corretta esecuzione del servizio nel rispetto dei seguenti requisiti strutturali e funzionali:

a) dotazione tecnologica di ricezione-trasmissione ed elaborazione dati, conforme alla normativa vigente sulle telecomunicazioni e dotata della certificazione di qualità necessaria per lo svolgimento del servizio;

b) presenza, nell'arco delle ventiquattro ore, di personale tecnico esperto in informatica, che sovrintenda alla funzionalità della centrale d'ascolto e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione installate presso le utenze;

c) installazione e gestione di apparecchiature terminali informatiche presso l'utenza, dotate del sistema di vivavoce e tecnologicamente innovative, al fine di consentirne l'adeguamento anche alle nuove applicazioni e ai nuovi sviluppi del progresso tecnologico;

d) disponibilità di un protocollo sperimentato di gestione delle chiamate del Centro di ascolto in entrata ed in uscita, che consenta di individuare il tipo di intervento necessario, di garantire un tempestivo collegamento con le unità di pronto intervento o di crisi, nonché di contattare prontamente parenti o stretti congiunti degli assistiti;

e) impiego di personale altamente qualificato, al fine di garantire, nel rispetto delle norme sulla privacy, la più ampia riservatezza sulle informazioni gestite e la professionalità nell'approccio al paziente.



## Art. 6.

*Stipula delle convenzioni di erogazione del servizio*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le AUSL stipulano apposite convenzioni con le strutture abilitate ai sensi degli artt. 4 e 5, ai fini dell'erogazione del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza.

2. La stipula delle convenzioni di cui al comma 1 avviene a seguito dell'esperimento di procedura di evidenza pubblica.

## Art. 7.

*Sperimentazione del servizio*

1. Nelle more della scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale autorizza una sperimentazione del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza, di durata annuale, da realizzarsi nelle AUSL Roma B, Roma D e Frosinone.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata dalla regione previa presentazione, da parte delle AUSL interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposito progetto sperimentale, nel quale sono indicati: il campione di popolazione cui è rivolto il servizio; i servizi di teleassistenza e telesoccorso a distanza oggetto di sperimentazione; i soggetti deputati all'erogazione del servizio, con allegata certificazione di conformità ai requisiti di cui all'art. 5.

3. Alla sperimentazione di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse di cui all'art. 8, comma 1, da ripartirsi in parti uguali tra le tre AUSL sede di sperimentazione.

## Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri connessi dall'applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa di previsione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008, è istituito, nell'ambito dell'UPB H13, un apposito capitolo denominato: «Istituzione del servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati», alla cui copertura si provvede mediante legge di bilancio.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le AUSL sulla base del criterio della quota capitolata calcolata sul numero degli assistibili ai sensi dell'art. 1, comma 1 e riferita ai soggetti di cui all'art. 3.

3. Gli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni comunali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 dicembre 2008


MARRAZZO

09R0285

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-036) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 9 1 9 \*

€ 2,00

